




ISPRA

Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale



Systema Nazionale
per la Protezione
dell'Ambiente

TRASMISSIONE VIA PEC

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del
Mare - DVA
Via C. Colombo, 44 - 00147 Roma
aia@pec.minambiente.it

CASA OLEARIA ITALIANA S.p.A.
Stabilimento al km 841.700 Strada Statale 16, di Monopoli
(BA) 70043,
casaolearia@legalmail.it

Copia ARPA Puglia – Direzione scientifica
dir.scientifica.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it
DAP Bari
dap.ba.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

RIFERIMENTO: Decreto autorizzativo provvedimento DVA-DEC-2016-0025132 14/10/2016 GU N° 12 del 16/01/2017, CASA OLEARIA ITALIANA S.p.A. stabilimento sito in Monopoli (BA).

OGGETTO: Rapporto conclusivo d'ispezione ordinaria, valido come Relazione visita in loco ex art. 29-decies comma 5 del D.Lgs. 152/2006

In conformità con quanto richiesto dal comma 5 dell'art. 29-decies del D.Lgs. n. 152/2006, come modificato dal D.Lgs. n. 46/2014, si notifica l'allegato Rapporto conclusivo in merito alla visita in loco effettuata dal 26 marzo 2019 al 28 marzo 2019, redatta da ISPRA, d'intesa con ARPA Puglia.

Con i migliori saluti.

SERVIZIO PER I RISCHI E LA SOSTENIBILITA'
AMBIENTALE DELLE TECNOLOGIE, DELLE SOSTANZE
CHIMICHE, DEI CICLI PRODUTTIVI E DEI SERVIZI
IDRICI E PER LE ATTIVITA' ISPETTIVE

Il Responsabile

Dr. Ing. Gaetano Battistella

Allegato: Rapporto conclusivo d'ispezione ordinaria ex art. 29-decies comma 5 del D.Lgs. 152/2006 per CASA OLEARIA ITALIANA S.p.A. stabilimento sito in Monopoli (BA).

ISPRA
Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale

Rapporto Conclusivo d'Ispezione Ordinaria

Attività ispettiva ex art. 29-decies del Dlgs 152/06 e s.m.i., comma 3

ITAL GREEN ENERGY
Installazione di Monopoli (BA)
Casa Olearia Italiana

Attività IPPC cod. 6.4-b-2) – Impianto di trattamento e trasformazione materie prime vegetali con capacità di produzione di prodotto finito superiore a 300 t/giorno destinate alla fabbricazione di prodotti alimentari

Autorizzazione Ministeriale: D.M.0000331del 23/11/2016

G.U. n. 12 del 16/01/2017

Visita in loco effettuata dal 26 Marzo 2019 al 28 Marzo 2019

Data di emissione 15 ottobre 2019

Indice

1	Premessa	3
1.1	Definizioni e terminologia	3
1.2	Finalità del presente Rapporto	4
1.3	Campo di applicazione.....	4
1.4	Autori e contributi del Rapporto	4
2	Impianto AIA Statale oggetto dell'Ispezione.....	5
2.1	Dati identificativi del Gestore	5
2.2	Verifica pagamento tariffa del controllo ordinario e rapporto annuale di esercizio dell'impianto (se applicabile)	5
2.3	Evidenze oggettive*.....	7
2.4	Risultanze e relative azioni da intraprendere	20
3	Allegati	25

1 Premessa

1.1 Definizioni e terminologia

Ispezione ambientale: (fonte direttiva) l'insieme delle azioni desunte dall'art.3, punto 22 della Direttiva 2010/75/UE del 24 novembre 2010, ivi compresi visite in sito, controllo delle emissioni e controlli delle relazioni interne e dei documenti di follow-up, verifica dell'autocontrollo, controllo delle tecniche utilizzate e adeguatezza della gestione ambientale dell'impianto, intraprese dall'Autorità competente per il controllo al fine di verificare e promuovere il rispetto delle condizioni di autorizzazione da parte delle installazioni, nonché se del caso, monitorare l'impatto ambientale di queste ultime.

Ispezione ambientale ordinaria: ispezione ambientale effettuata nell'ambito di un programma e in accordo a quanto previsto nell'Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi dell'art. 29 decies comma 3, con oneri a carico del Gestore.

Ispezione ambientale straordinaria: ispezione ambientale effettuata in risposta a reclami, durante indagini in merito a inconvenienti, incidenti e in caso di violazioni o in occasione del rilascio, del rinnovo o della modifica di un'autorizzazione; è considerata sinonimo di "ispezioni straordinarie" di cui all'art. 29-decies, comma 4, del D.Lgs.152/2006.

Non Conformità (mancato rispetto di una prescrizione): mancato rispetto di una prescrizione dell'AIA e/o di un requisito di legge ambientale di settore, se espressamente richiamati nell'AIA.

Comporta comunicazioni all'Autorità Competente, ai sensi dell'articolo 29-quattordicesimo del D.Lgs.152/06, con le relative proposte di misure da adottare che sono riconducibili ai seguenti livelli progressivi di severità in funzione della gravità della non conformità rilevata, in accordo a quanto specificato dell'articolo 29-decies comma 9:

- proposta di diffida, assegnando un termine entro il quale devono essere eliminate le irregolarità;
- proposta di diffida e contestuale sospensione dell'attività autorizzata per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per l'ambiente;
- proposta di revoca dell'autorizzazione integrata ambientale e per la chiusura dell'impianto, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo e di danno per l'ambiente.

Comporta inoltre eventuale comunicazione all'Autorità Giudiziaria in caso di fattispecie che integrano sanzioni di natura penale.

Proposte all'Autorità Competente delle misure da adottare: (fonte art. 29 decies comma 6 D.Lgs.152/06 s.m.i. come modificato dal D.Lgs.128/10) sono eventuali rilievi del Gruppo Ispettivo che determinano una comunicazione specifica all'Autorità Competente circa le non conformità rilevate.

Violazioni della normativa ambientale: mancato rispetto di un obbligo legislativo non espressamente richiamato nell'atto autorizzativo e quindi non riconducibile al sistema sanzionatorio previsto dall'art. 29-quattordicesimo (ad esempio superamenti di limiti emissivi fissati dalle vigenti normative di settore, inottemperanze di prescrizioni discendenti da procedimenti di VIA, non osservanza delle disposizioni sui rischi di incidenti rilevanti di cui al D.Lgs.105/2015 - ex 334/99 e s.m.i.).

Condizioni per il Gestore: (definizione stabilita da ISPRA nell'ambito del sistema delle Agenzie Regionali): condizioni relative alle modalità di attuazione del PMC stabilite nell'ambito delle attività di controllo dall'autorità competente per il controllo (ad es. tecniche di esercizio, modalità attuative di autocontrolli, redazione di procedure ecc.).

Nella definizione di tali condizioni, l'Autorità Competente per il Controllo o Ente di Controllo, definisce generalmente anche i termini temporali entro i quali le stesse devono essere attuate / rispettate.

La definizione di tali condizioni non comporta necessariamente il riesame dell'AIA e a seguito della loro comunicazione da parte dell'Autorità Competente per il Controllo al Gestore, diventano vincolanti per il Gestore medesimo.

Criticità: (definizione stabilita da ISPRA nell'ambito del sistema delle Agenzie Regionali) evidenze di situazioni, anche connesse al contesto ambientale, che, pur non configurandosi come violazioni di prescrizioni dell'AIA o di

norme ambientali di settore, generano un potenziale effetto o un rischio ambientale tali da richiedere l'individuazione di condizioni per il Gestore atte a limitarne o prevenirne l'impatto.

1.2 Finalità del presente Rapporto

Il presente Rapporto conclusivo è stato redatto al fine di garantire la conformità a quanto richiesto dal comma 5 dell'art. 29-*decies* della Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006, come modificato dal D.Lgs. 46/2014.

1.3 Campo di applicazione

Il campo di applicazione del presente Rapporto è riconducibile alle attività di controllo prescritte in AIA per gli impianti industriali indicati nell'Allegato XII alla Parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e svolte ai sensi dell'art. 29-*decies* comma 3 del medesimo Decreto.

1.4 Autori e contributi del Rapporto

Il presente documento è stato redatto da ISPRA e contiene anche i contributi tecnici forniti da ARPA Puglia.

Per ISPRA:

Salvatore Servili 'Ispettore di AIA nazionale' di ISPRA

Massimo Stortini 'Ispettore di AIA nazionale' di ISPRA

Per ARPA Puglia:

Claudio Lofrumento ARPA Puglia – Dipartimento di Bari, servizio Territoriale

Emanuela Laterza ARPA Puglia – Direzione Scientifica UOS TSGE

Francesco Busseti ARPA Puglia – Direzione Scientifica UOC Acqua e Suolo

Stefano Spagnolo ARPA Puglia – Direzione Scientifica UOC CRA

Magda Brattoli ARPA Puglia – Direzione Scientifica UOC CRA

Annalisa Marzocca ARPA Puglia – Direzione Scientifica UOC CRA

Il seguente personale ha svolto la visita in loco in data 26, 27 e 28 marzo 2019

Claudio Lofrumento ARPA Puglia – Dipartimento di Bari

Emanuela Laterza ARPA Puglia – Direzione Scientifica UOS TSGE

Francesco Busseti ARPA Puglia – Direzione Scientifica UOC Acqua e Suolo

Stefano Spagnolo ARPA Puglia – Direzione Scientifica UOC CRA

Magda Brattoli ARPA Puglia – Direzione Scientifica UOC CRA (solo il giorno 27)

Annalisa Marzocca ARPA Puglia – Direzione Scientifica UOC CRA (solo il giorno 27)

Salvatore Servili 'Ispettore di AIA nazionale' di ISPRA

Massimo Stortini 'Ispettore di AIA nazionale' di ISPRA

Il seguente personale ha eseguito le attività di campionamento per la tematica emissioni nella giornata del 26 marzo 2019:

Carmelo Capoccia	ARPA Puglia – Direzione Scientifica UOC CRA
Salvatore Ficocelli	ARPA Puglia – Direzione Scientifica UOC CRA
Antonio Nicosia	ARPA Puglia – Direzione Scientifica UOC CRA
Alessio Recchia	ARPA Puglia – Direzione Scientifica UOC CRA
Tamara Franco	ARPA Puglia – Direzione Scientifica UOC CRA
Cosimo Abbruzzese	ARPA Puglia – Direzione Scientifica UOC CRA

Il seguente personale ha svolto attività di campionamento per la tematica scarichi idrici nella giornata del 02 maggio 2019:

Emanuele Montedoro ARPA Puglia – Dipartimento di Bari

Il seguente personale ha svolto attività di laboratorio:

Giuseppina Ricco	ARPA Puglia – Dipartimento di Bari – Biotossicologia
Lucia Novello	ARPA Puglia – Dipartimento di Bari – Microbiologia delle acque
Vincenzo Deflorio	ARPA Puglia – Dipartimento di Bari – Chimica delle acque
Elena Matteucci	ARPA Puglia – Dipartimento di Bari – Chimica delle acque

2 Impianto AIA Statale oggetto dell'Ispezione

2.1 Dati identificativi del Gestore

Ragione Sociale: Ital Green Energy s.r.l. Impianto Casa Olearia Italiana s.p.a. – Trattamento Materie Prime Vegetali

Sede stabilimento: via Baione, n. 200, Monopoli (BA)

Gestore: Antonio Pecchia

Delegato ambientale: Gianfranco Sergi

Impianto a rischio di incidente rilevante: NO

Sistemi di gestione ambientale: ISO 14001 (in fase di accreditamento)

Ulteriori informazioni sull'impianto oggetto della presente relazione, sono desumibili dalla domanda di AIA disponibile sul sito internet del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (MATTM), all'indirizzo www.aia/minambiente.it.

2.2 Verifica pagamento tariffa del controllo ordinario e rapporto annuale di esercizio dell'impianto (se applicabile)

In riferimento a quanto indicato nell'allegato VI, punto 5, al D.M. 24 aprile 2008 “Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal Decreto Legislativo 18 febbraio 2005, n.59”, il Gestore ha inviato al MATTM ed ad ISPRA, in data

30/01/2019, **l'attestazione del pagamento della tariffa prevista per l'attività di controllo ordinario.**

Si evidenzia che il Gestore ha effettuato il versamento della sola tariffa calcolata ai sensi dell'Allegato IV del DM 58/2017 e non ha provveduto al versamento della tariffa relativa alle attività di prelievo ed analisi previste dal piano di monitoraggio e controllo e confermate dalla programmazione annuale dei controlli di ISPRA.

Il Gestore ha inviato ad ISPRA il rapporto annuale di esercizio dell'impianto Casa Olearia Italiana sp.a. – Impianto di trattamento e trasformazione materie prime vegetali relativo all'anno 2017 in data 30 aprile 2018, nel quale lo stesso Gestore ha dichiarato che “l'esercizio dell'impianto, nel periodo che va dal 01 luglio 2017 al 31 dicembre 2017, è avvenuto nel rispetto delle prescrizioni e condizioni stabilite nell'autorizzazione integrata ambientale”.

Inoltre, in data 06/05/2019, il Gestore ha inviato ad ISPRA ed ARPA Puglia il rapporto annuale di esercizio dell'impianto Casa Olearia Italiana sp.a. – Impianto di trattamento e trasformazione materie prime vegetali relativo all'anno 2018, nel quale lo stesso Gestore ha dichiarato che “l'esercizio dell'impianto, nel periodo che va dal 01 gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, è avvenuto nel rispetto delle prescrizioni e condizioni stabilite nell'autorizzazione integrata ambientale”.

Evidenze oggettive, risultanze e relative azioni da intraprendere

2.3 Evidenze oggettive*

La visita in loco si è svolta dal 26/03/2019 al 02/05/2019. Il verbale di chiusura è stato redatto in data 28/03/2019; in esso si precisava che le attività ispettive sarebbero state concluse con l'effettuazione dei campionamenti agli scarichi e delle misure fonometriche da parte di ARPA Puglia. Tali attività si sono concluse in data 02/05/2019.

Il Gruppo Ispettivo ha:

“Rumore”

Acquisito l'ultimo rapporto di monitoraggio acustico con impianto in marcia di luglio 2017. In merito a tale documento, si allega il parere tecnico elaborato dal Servizio Agenti Fisici del Dipartimento Provinciale di Bari di ARPA Puglia (Allegato 2), nel quale si richiede che le misure fonometriche relative al monitoraggio acustico ad impianto attivo vengano ripetute alla ripresa dell'attività (**condizione 1**).

“Emissioni in aria”

Nel corso della V.I. è stata verificata la conformità dello SME dei camini E7, E19 ed E9 alla norma tecnica UNI EN 14181:2015 attraverso le seguenti attività:

- il sopralluogo c/o le cabine SME dell'impianto di Produzione di Vapore (attività 11) di cui ai camini E7 e E19 e di Essiccazione della Sansa Vergine (Attività 6) di cui al camino E9, visionando la strumentazione afferente il monitoraggio in continuo dei parametri ambientali e di processo previsti dal provvedimento autorizzativo e i registri di manutenzione degli SME;
- il sopralluogo c/o le sale di controllo degli impianti succitati dove si è presa visione dei: dati emissivi elementari e medi dello SME visualizzati a monitor; registri di manutenzione dello SME acquisendo gli ultimi eventi; report di dettaglio dei due superamenti dei VLE riscontrati nel corso del 2018 rispettivamente dell'NOx c/o il camino EC19 del 22/05/2018 e del CO c/o il camino E7 del 06/12/2018 nonché i registri di manutenzione e gli interventi correttivi posti in essere per la risoluzione riscontrate; documenti CUSUM (QAL3 del 14/05/18); estratti del test di sorveglianza del range QAL2; la corretta implementazione dei parametri delle rette di taratura QAL2 relative al sistema rilevabili dal monitor rispetto a quanto riportato sulle relazioni QAL2 visionate in sala controllo.

la verifica documentale presso gli uffici dell'azienda prendendo visione e/o acquisendo la seguente documentazione sugli SME:

- 1) i report QAL2 per i parametri CO, NOx, O2 e H2O relativi agli SME dei camini E7 e E19 di gennaio 2019 afferenti all'impianto Servizi Generali (attività 11) relativo alle centrali termiche di produzione di vapore di produzione di vapore e del camino E9 di novembre 2018 afferente all'impianto dell'impianto di essiccazione di sansa vergine di essiccazione;
- 2) le relazioni QAL3, le IAR e le AST effettuate c/o i camini E7, E19 e E9;
- 3) i manuali SME (rev.21/3/19) dei camini E9, E7 ed E19;
- 4) i report di sorveglianza settimanali della validità delle rette QAL2 ai sensi del § 6.5 della norma UNI EN 14181:2015 per tutti gli SME;
- 5) i registri di manutenzione e delle relative anomalie di tutti i camini dotati di SME del 2019;

- 6) i report della ditta Brofid del 22/03/2019 con descrizione delle attività di manutenzione effettuate presso il camino E9;
- 7) i report riepilogativi "Log Eventi" del SAD afferenti al camino E9 relativi al periodo dal 18 al 21 marzo 2019;
- 8) i report giornalieri SME dei camini dotati di SME relativi ad alcune giornate di funzionamento dello stesso;
- 9) i parametri SME riportati a video (dati elettrici, istantanei/elementari, normalizzati all'O₂, dati medi), i VLE, gli alert (la temperatura della cabina, il PLC, la manutenzione e gli interruttori);
- 10) l'evidenza della gestione delle bombole in quanto l'azienda nelle ultime calibrazioni ha attivato una procedura di comodato d'uso per l'utilizzo di una bombola esterna per le attività di calibrazione degli strumenti SME;
- 11) la relazione annuale AIA 2017;
- 12) la registrazione dei transitori degli SME monitorati nel corso del 2018-19.

Dall'analisi della citata documentazione, si riscontra quanto segue:

- punto 3 – Riguardo il Manuale SME occorre revisionare gli stati impianto e gli stati dello SME, che devono essere coerenti con quanto riportato nei report periodici secondo le indicazioni e le procedure di Arpa Puglia nonché le comunicazioni dei superamenti ai sensi della normativa vigente **Condizione n. 2**;
- punto 10 – Inoltre, nella stessa condizione 2, il Gestore dovrà predisporre un'apposita procedura interna di gestione e manutenzione delle bombole utilizzate per la calibrazione degli strumenti dello SME al fine di garantire l'attività di calibrazione periodica prevista dalla norma tecnica UNI EN 14181:2015. Tale procedura dovrà essere riportata nel manuale SME (**Condizione n. 2**);
- punto 12 – I report sui transitori riscontrati nel corso del 2018-19 sono coerenti con quanto previsto dall'AIA. Con l'occasione si ritiene opportuno che, per tutti i camini, il Gestore compili il campo note con le motivazioni dei transitori e, per il camino E9, inserisca il campo afferente il combustibile utilizzato, sempre nell'ambito della condizione 2 (**Condizione n. 2**);

I superamenti dei VLE registrati dallo SME e/o riscontrati nell'ambito dei campionamenti in discontinuo, ai sensi dell'art.271 comma 20 del D.Lgs.152/2006, nel 2018 sono stati comunicati tramite PEC ad Arpa Puglia. Si segnala al Gestore di trasmettere formalmente tali comunicazioni anche ad ISPRA in qualità di Autorità di controllo. Tali superamenti devono essere accompagnati da una relazione tecnica che ne descriva le cause, le azioni messe in atto per la risoluzione del superamento nonché le azioni poste in essere per evitare il ripetersi di tali eventi in futuro (sempre nell'ambito della **Condizione n. 2**).

Il portale web sugli SME implementato dall'azienda in ottemperanza alla procedura di visualizzazione e reporting dei dati necessita di una revisione per renderlo coerente con quanto previsto dalla citata procedura (sempre nell'ambito della **Condizione n. 2**). In particolare:

- implementare nei report periodici (giornalieri, mensili e annuali) i flussi di massa degli inquinanti monitorati;
- aggiornare la legenda dei report SME riportando distintamente le specifiche degli Stati Impianto e degli Stati SME adottati a sistema e riportati nel Manuale SME;

Per i camini EC7, EC19 ed EC9 dall'analisi degli esiti dei campionamenti e analisi periodiche (in discontinuo) previste dal provvedimento autorizzativo e acquisite dal GI non si riscontrano criticità nei valori misurati né tantomeno superamenti dei VLE. Inoltre, dall'esame della Relazione annuale AIA 2017 non si riscontrano criticità nei monitoraggi previsti sulle emissioni in atmosfera né tantomeno superamenti dei VLE.

Nella compilazione di alcune Sezioni del CET da parte del Gestore non risulta coerente con l'attuale provvedimento autorizzativo pertanto è necessario che l'azienda provveda alla corretta compilazione del Catasto secondo quanto previsto dalle procedure di Arpa Puglia (Raccomandazione n. 1).

Il monitoraggio fumi effettuato presso i punti di emissione denominati E06 – E07 – E19, non ha evidenziato il superamento dei valori limite alle emissioni autorizzati.

Tuttavia si evidenzia che durante il controllo al camino E07 lo SME aziendale non ha registrato dati validi per “minimo tecnico non raggiunto”. Di tale circostanza, l'azienda, al momento del campionamento, non ha informato i tecnici di ARPA Puglia che stavano effettuando il controllo né, tantomeno, risultano inviate successive comunicazioni alla PEC dedicata agli SME.

Infine, gli accessi alle postazioni di lavoro in quota ed ai bocchelli di prelievo risultano conformi alle norme tecniche di riferimento e, pertanto, idonei allo svolgimento delle operazioni di campionamento.

Odori

Il sopralluogo effettuato sull'installazione, ha riguardato le aree oggetto di emissioni odorigene. Sono state interessate al sopralluogo le sezioni elencate:

- le aree di magazzino per lo stoccaggio degli oli grezzi e raffinati organizzate in quattro zone ubicate in esterno e comprendenti il parco serbatoi: Parco A, B, C, E, nonché la zona di stoccaggio dei 42 serbatoi in acciaio inox;
- gli impianti di Raffineria Chimica oli vegetali, RC- Attività 5 – comprendenti le tre linee di raffinazione (Rif. PIC §6.2.1);
- l'area relativa all'Impianto di Essiccazione Sansa Vergine di frantoio, IESS- Attività 6 – comprendente le linee di lavorazione (Rif. PIC §6.2.2);
- gli impianti di Raffineria Fisica oli vegetali, RF- Attività 7- (Rif. PIC §6.2.3);
- Impianto di Depurazione ID – Attività 9 – (Rif. PIC §6.2.5).

“Emissioni fuggitive”

Il GI ha chiesto al Gestore se in corrispondenza degli sfiati o delle valvole di respirazione fossero presenti sistemi di abbattimento per le emissioni fuggitive ai serbatoi presenti nelle zone di stoccaggio. Il Gestore ha dichiarato che non è previsto alcun sistema di abbattimento.

“Emissioni diffuse”

In relazione alle sorgenti di emissioni diffuse associate all'Attività 6 (IESS– Rif. PIC §6.2.2) al momento del sopralluogo il piazzale adibito allo stoccaggio della sansa risultava vuoto e non confinato. A tal proposito il Gestore ha dichiarato che l'impianto di essiccazione non è attivo a far data dal 20/03/2019 come da comunicazione tramite PEC del 23/03/2019. Nell'area in parola si avvertiva presenza di odore diffuso e più intenso nei pressi dell'edificio adibito allo stoccaggio della sansa esausta che alimenta l'impianto BS1 di Ital Green Energy.

Inoltre si è preso visione delle diverse sezioni di trattamento associate all'Attività 9 (ID- Rif. PIC §6.2.5) prestando particolare attenzione alle stazioni per le quali non sono presenti coperture e che dunque rappresentano sorgenti odorigene diffuse e che si elencano di seguito:

- flottatore;
- vasca di accumulo del percolatore
- 2 sedimentatori;
- coagulatore;
- serbatoio pre-filtro e dopo-filtro
- ispessitore.

In prossimità della vasca di accumulo del percolatore, dell'ispessitore e dei sedimentatori si avvertiva presenza di odore diffuso.

Emissioni convogliate

Il GI ha infine preso visione dei punti di emissione convogliata elencati, per i quali l'atto autorizzativo definisce il monitoraggio della concentrazione di odore e delle sostanze odorigene con frequenza trimestrale:

EC5 – COI: Attività 5 - scarico centrifuga della raffineria chimica;

EC9 – COI: Attività 6 - impianto di essiccazione

EC13 – COI: Attività 7 - gruppo vuoto raffineria fisica

EC21 – COI: Attività 9 - depuratore.

Emissioni convogliate

Rif: PIC § 6.2.10.1 dal titolo "Emissioni in atmosfera", PMC tabella pag. 31 di 79

In sede di Visita Ispettiva il GI ha richiesto e acquisito i certificati relativi agli autocontrolli dei camini su elencati associati ad emissioni odorigene per l'annualità 2018 e per il primo trimestre del 2019 (vedi allegato 10 al verbale prot. Arpa n. 23507 del 29_03_2019)

In riferimento alla documentazione acquisita, l'esame dei certificati ha evidenziato quanto di seguito riportato. Il Gestore ha fornito, in allegato 10, unicamente i risultati delle misurazioni eseguite sui quattro camini per l'anno 2018 e non anche quelle relative al primo trimestre del 2019, così come era stato richiesto dal GI. Tale condizione non ne ha consentito una valutazione complessiva.

Per quanto riguarda le misurazioni eseguite nel 2018 si specifica che per tre dei quattro camini le determinazioni sono eseguite con la frequenza prevista dal PMC, ovvero trimestralmente. Per il camino E9 risultano, invece, eseguite esclusivamente due misurazioni nell'anno 2018, associate a campionamenti effettuati in data 04/01/2018 e 14/11/2018 rispettivamente. Si rileva dunque una parziale difformità relativa alla frequenza di campionamento associata al camino E9. Si ritiene necessario per il futuro che anche la frequenza di campionamento associata al camino E9 debba essere trimestrale (**Condizione 3**).

Il Gestore effettua inoltre, sui camini in parola, misurazioni di concentrazione di odore e la determinazione delle 40 sostanze odorigene con le metodiche di analisi previste nell'allegato tecnico della L. R. 23/2015. Inoltre per i camini E5, E9, E13 sono monitorati anche gli altri composti conformemente a quanto indicato nell'atto autorizzativo (Rif. PIC § 9.2.3 dal titolo "Emissioni in atmosfera convogliate"). Ovvero per il camino E5, oltre ai parametri fluidodinamici,

sono determinati i parametri COT e nebbie basiche come OH-; per il camino E9, oltre ai parametri fluidodinamici, sono determinate le principali sostanze odorigene emesse dagli impianti di essiccazione sansa ed individuate nel parere CRIAP ovvero: acido acetico, acido propionico, acido butirrico, acido isobutirrico, acido isopentanoico, acido pentanoico, acido esanoico, acido isoetanoico, acido eptanoico ed acido ottanoico, per le quali deve essere rispettato il limite di 10 mg/nm³ da intendersi come sommatoria delle sostanze su elencate; infine per il camino E13, oltre ai parametri fluidodinamici, è determinato il parametro COT.

Si è chiesto evidenza al Gestore della corretta ottemperanza alla prescrizione n. 79 nei tempi indicati. Il Gestore ha dichiarato che per quanto concerne l'attività 6 è stato effettuato l'aggiornamento del quadro emissivo con comunicazione e relativi allegati inviati con PEC il 27/10/2018 al MATTM per l'ottemperanza alle prescrizioni 79/80/119 e PMC "emissioni diffuse".

In riferimento a quanto dichiarato dal Gestore, si sottolinea che ARPA Puglia non ha evidenza della documentazione di aggiornamento del quadro emissivo trasmessa, nemmeno per l'attività 6. Ed anche da una verifica sul sito del MATTM, non si riscontra la presenza di tali documenti. Pertanto entro 30 giorni dal ricevimento del presente Rapporto Conclusivo il Gestore dovrà presentare ad ISPRA e ad ARPA Puglia la documentazione suddetta (**Condizione 4**)

Il Gestore, in data 23/11/2018, ha effettuato campionamenti sulla sorgente 'Cumuli di sansa vergine' ubicata all'interno del piazzale adibito allo stoccaggio della sansa. Il GI, in sede di visita ispettiva, ha acquisito i certificati di analisi relativi a tale campionamento richiedendo anche dettagli tecnici inerenti alla metodologia di campionamento impiegata e alla modalità di individuazione dei siti di prelievo. **Il Gestore ha trasmesso quanto richiesto con nota acquisita al prot. ARPA n. 36299 del 13/05/2019.**

Dall'analisi della relazione redatta a nome del laboratorio incaricato "Ambientale s.r.l.", si evince che il campionamento delle emissioni diffuse, condotto il 23/11/2018, è stato eseguito in corrispondenza dei tre cumuli di sansa vergine presenti all'interno dell'area di stoccaggio in prossimità del muro di confine. La relazione contiene i dettagli della strumentazione utilizzata. In particolare, il Gestore indica che sul piazzale di stoccaggio erano presenti tre cumuli su ciascuno dei quali è stato eseguito il prelievo mediante l'utilizzo di una cappa per il campionamento ventilata "wind tunnel". Si evidenzia però che non è fornita indicazione del tempo di stoccaggio dei cumuli monitorati al fine di poter valutare l'omogeneità del materiale e quindi la rappresentatività del campionamento dell'intera area.

Ad ogni modo e concludendo, in relazione alla prescrizione di cui sopra, ad oggi, non risulta effettuato l'aggiornamento del quadro delle emissioni in atmosfera per le attività indicate (5-6-7 e 9) richiesto entro un anno dal rilascio dell'AIA. In riferimento alle emissioni odorigene diffuse si ribadisce che il Gestore ha effettuato esclusivamente una misurazione su una delle sorgenti odorigene passive presenti in impianto. Tale attività non può essere considerata esaustiva in relazione all'adeguamento alla L.R. 23/2015 e al rispetto dei limiti di concentrazione in essa indicati nella prescrizione. Pertanto entro 60 giorni dal ricevimento del presente Rapporto Conclusivo il Gestore dovrà presentare ad ISPRA e ad ARPA Puglia la documentazione suddetta (**Condizione 5**)

In sede di Visita ispettiva il GI ha chiesto al Gestore evidenza della corretta ottemperanza alla prescrizione n. 80 con particolare riguardo alla realizzazione delle opere necessarie per il confinamento dell'area di stoccaggio. A tal riguardo il Gestore ha dichiarato che attualmente è in atto l'iter burocratico per la trasformazione della area 14 per chiusura totale del deposito in capannone con portoni ed estrazione dell'aria dallo stesso.

Si evidenzia una non ottemperanza della prescrizione n. 80 del PIC concernente i tempi di adeguamento del piazzale di movimentazione e stoccaggio della biomassa da essiccare. Infatti la prescrizione rinvia a quanto stabilito dalla L.R. 23/2015 nell'Art. 1 quinquies, comma 3 che sancisce che: "la realizzazione degli interventi di adeguamento, salvo specifiche deroghe da parte dell'Autorità competente, deve essere portata a termine entro un anno dalla data di aggiornamento dell'autorizzazione". Non risulta peraltro che il Gestore abbia chiesto apposita deroga all'Autorità competente. (**Proposta di Diffida n. 1**).

Il GI ha chiesto al Gestore evidenza della corretta ottemperanza alla prescrizione n. 117 rilevando di non aver ricevuto la documentazione relativa al programma di monitoraggio degli odori. Il Gestore ha dichiarato che, alla data della visita ispettiva, i documenti inerenti alle prescrizioni 117 e 118 erano in fase di completamento e che sarebbero stati trasmessi in breve tempo. Il Gestore ha provveduto a trasmettere il programma di monitoraggio degli odori in data 13/05/2019, con nota prot. ARPA n. 36299, ovvero oltre il termine dovuto dei sei mesi dal rilascio dell'AIA, come da prescrizione. Pertanto, è possibile rilevare una criticità rispetto alla tempistica dettata dall'atto autorizzativo (**Criticità 1**).

Dall'analisi della documentazione trasmessa si riporta quanto di seguito indicato.

L'elaborato redatto dallo spin Off del Politecnico di Bari "Tecnologia e Ambiente" definisce le sorgenti odorigene presenti in impianto, oggetto di monitoraggio, con particolare riguardo per le emissioni diffuse, non già caratterizzate. Nel complesso, il Gestore individua, oltre ai 4 punti di emissione convogliata già presenti e normati dall'atto autorizzativo, le seguenti 10 sorgenti di emissione diffusa:

- ED1-COI: flottatore COI;
- ED2-COI: vasca di accumulo del percolato COI;
- ED3-COI: sedimentatore fanghi biologici COI;
- ED4-COI: sedimentatore fanghi chimici COI;
- ED5-COI: coagulatore e flocculatore COI;
- ED6-COI: serbatoio a valle del filtro COI;
- ED7-COI: ispessitori fanghi COI;
- ED8-COI: cassone fanghi di depurazione COI;
- ED9-COI: big bag nel deposito terre esauste COI;
- ED10-COI: n.3 cumuli di sansa vergine COI.

L'elenco delle sorgenti diffuse proposto appare congruo con quanto emerso in fase di sopralluogo durante la visita ispettiva.

Pur tuttavia, è necessario puntualizzare che la sorgente identificata con ED10 è rappresentata dall'intero piazzale di stoccaggio della sansa vergine e non dai 3 cumuli di sansa presenti al momento del campionamento eseguito in data 23/11/2018. Pertanto sarà necessario, di volta in volta al momento del campionamento, valutare la quantità di materia prima stoccata, ovvero la superficie emittente in modo da procedere al campionamento secondo i dettami delle norme tecniche di settore. Si precisa infatti, che l'allegato tecnico della legge regionale 23/15 stabilisce che, affinché si possano ottenere dati rappresentativi dell'intera sorgente, è necessario effettuare più campionamenti in diversi punti distribuiti uniformemente sulla superficie emissiva e che la

superficie campionata dovrà essere circa l'1% della superficie emissiva totale con, a prescindere dalla superficie emissiva, un minimo di 3 campioni fino a 300 m². Pertanto, l'effettiva caratterizzazione della sorgente associata all'area di stoccaggio della sansa, in termini di concentrazione di odore, dovrà tener conto di tali indicazioni come peraltro attuato per il campionamento del 23/11/2018 durante il quale sono stati prelevati n. 3 campioni su una superficie occupata di 225 m².

In merito alla frequenza di monitoraggio il documento non riporta indicazioni chiare. Si sottolinea che il programma di monitoraggio degli odori dovrebbe essere redatto in considerazione della tipologia delle attività e del loro effettivo esercizio al fine di fornire una panoramica coerente e complessiva dello stato emissivo dell'impianto. Pertanto, esso deve comprendere, oltre ad un elenco esaustivo di tutte le possibili sorgenti, anche una programmazione dei campionamenti da eseguire sulle stesse. Per quanto concerne le sorgenti diffuse non annoverate nell'atto autorizzativo e su individuate, il monitoraggio dovrà essere eseguito, come indicato dalla L.R. 23/2015, con frequenza almeno semestrale, quindi in due periodi dell'anno: in concomitanza del periodo di marcia dell'essiccatore da novembre a marzo (così come dichiarato nell'elaborato R1 "Valutazione dell'Impatto Odorigeno) e nel periodo di fermo dello stesso e biomassa stoccata nel capannone, dunque da aprile ad ottobre. Specificatamente per quanto riguarda il piazzale di stoccaggio della sansa (ED10), attività a carattere stagionale della durata di circa 6 mesi, è opportuno che le due campagne di monitoraggio siano condotte proprio nell'arco di tale periodo, specificatamente ogni tre mesi per due volte durante il periodo di marcia dell'essiccatore.

Inoltre per tutte le emissioni diffuse le campagne di monitoraggio dovranno essere eseguite in corrispondenza della programmazione degli autocontrolli a camino, in modo da fornire un quadro emissivo, più possibile organico e completo. I risultati della caratterizzazione delle emissioni diffuse e convogliate eseguite nello stesso arco temporale, relative ad almeno un anno, dovranno essere utilizzati per l'analisi dell'impatto olfattivo indotto dai processi produttivi di Casa Olearia Italiana S. p. A., rappresentando i dati in input al modello di dispersione ai fini della valutazione e della stima dell'impatto olfattivo.

Si chiede, pertanto, che il programma di monitoraggio odori sia integrato tenendo conto delle indicazioni su riportate e sia ritrasmesso entro 60 giorni dal ricevimento del presente rapporto per la valutazione da parte l'ente di controllo (**Condizione n. 6**).

I risultati delle campagne di monitoraggio, entro due mesi dalla conclusione delle attività, dovranno essere raccolti in forma di Rapporto finale come richiesto nella prescrizione n. 118. Si sottolinea dunque una parziale difformità relativamente all'ottemperanza della prescrizione n. 118. Quindi si chiede al Gestore che in futuro i risultati delle campagne siano raccolti in forma di Rapporto finale come richiesto nella prescrizione n. 118 (sempre nell'ambito della **Condizione n. 6**).

Si fa presente che il Gestore, contestualmente alla trasmissione del programma di monitoraggio degli odori, ha fornito i documenti "Valutazione dell'impatto olfattivo relativo alle attività presso lo stabilimento della società Casa Olearia Italiana S.p.A. nel comune di Monopoli (Ba)" e "Valutazione dell'impatto olfattivo relativo alle attività presso lo stabilimento della società Casa Olearia Italiana S.p.A. e Ital Green Energy S.R.L. nel Comune di Monopoli (BA)", rispettivamente Allegati 3 e 4 alla nota acquisita con prot. ARPA n. 36299 del 13/05/2019. Si allegano i pareri di ARPA Puglia di cui alle note prot. n. 0047006 del 24/06/2019 e prot. n. 0047008 del 24/06/2019, che si allegano alla presente Relazione, da cui si evince che entrambi gli studi presentati necessita quindi di modifiche, integrazioni e chiarimenti e risulta pertanto non soddisfacente (Allegato 3) Entro 60 giorni dal ricevimento del presente rapporto il Gestore dovrà presentare le modifiche, integrazioni e chiarimenti richiesti (sempre nell'ambito della **Condizione n. 6**).

In sede di sopralluogo, il GI ha chiesto al Gestore evidenza della corretta ottemperanza alla prescrizione n.119. Il Gestore ha dichiarato che vengono eseguiti gli autocontrolli sulle emissioni convogliate (camini E5, E9, E13 ed E21) ai sensi della L.R. 23/15 e che è stato eseguito un unico campionamento su tre cumuli di sansa vergine presente sul piazzale di stoccaggio, con emissioni conformi alla LR 23/15. Come già evidenziato nel punto precedente in riferimento alla mancata caratterizzazione delle emissioni diffuse presenti in impianto, non è possibile rilevare una piena ottemperanza alla prescrizione. In riferimento a questo si ribadisce quanto finora già detto nel primo punto della **Condizione n. 6)**.

Emissioni fuggitive e secondarie - LDAR

Per la valutazione delle emissioni diffuse e fuggitive l'azienda nel corso dell'anno 2018 ha inviato agli Enti di Controllo quanto segue:

- il programma di monitoraggio delle emissioni diffuse (27/11/2018);
- la catalogazione dei punti per la realizzazione del piano di monitoraggio ed il report di monitoraggio di luglio 2018 (29/10/2018);

Nel corso della visita ispettiva il GI ha acquisito il report di monitoraggio delle emissioni fuggitive del dicembre 2018 e febbraio 2019.

Dall'esame della citata documentazione non si riscontrano evidenti difformità rispetto a quanto previsto dal provvedimento autorizzativo.

RIFIUTI

Il GI ha visionato le aree di deposito dei rifiuti ed ha eseguito verifiche documentali inerenti la gestione dei rifiuti. A seguito delle attività ispettive e dallo studio della documentazione acquisita, si riporta l'elenco degli aspetti ritenuti critici.

1. Deposito temporaneo presso area 22. Il GI ha evidenziato che lo scarrabile posto nell'area 22 presentava delle zone con evidenti zone ossidate e sulla pavimentazione sottostante si notavano tracce di liquido diretto verso il pozzetto di rilancio alla testa all'impianto di depurazione. Pertanto si rileva la seguente criticità: le attività di controllo da parte del Gestore e quelle di manutenzione non sono adeguate. Azione correttiva: effettuare una manutenzione del cassone; migliorare le ispezioni sui depositi temporanei come richiesto al successivo punto 3, fornire relazione sugli interventi correttivi effettuati, con documentazione fotografica del cassone riparato (**Condizione n. 7)**.

2. Codice CER dei fanghi del depuratore COI. I fanghi del depuratore COI derivano, da dichiarazione del Gestore, dal trattamento delle acque provenienti dai cicli di raffinazione (ad esclusione di quelle provenienti dal reparto scissione paste saponose che sono inviate all'impianto di cristallizzazione). Inoltre, durante la campagna di molitura olearia, anche le acque afferenti dalle attività di essiccazione ed estrazione sono inviate all'impianto di depurazione biologico. Infine, allo stesso impianto sono inviate anche le acque industriali della Ital Bi Oil. In ragione di questo ultimo aspetto il GI evidenzia che il codice dei fanghi (CER020305) attribuito dal Gestore non è opportuno e sarebbe meglio utilizzare un codice del capitolo 19. Tale rilievo si classifica come criticità ambientale, e come azione correttiva: il Gestore dovrà effettuare la modifica del predetto codice (sempre nell'ambito della **Condizione n. 7)**.

3. Scheda del PMC per monitoraggio giacenza rifiuti. Il GI ha verificato che la scheda prevista dal PMC, a pag. 52, per il monitoraggio della giacenza dei depositi temporanei è stata regolarmente compilata a partire da luglio 2017 ed ha acquisito la scheda relativa a marzo 2019, insieme al verbale di sopralluogo da parte del personale addetto (allegato 11). Tuttavia, dall'esame della

scheda e dal confronto con quella prevista dal PMC si evince che mancano le informazioni relative all'identificazione, con georeferenziazione, del deposito temporaneo. Dato che nello stabilimento esistono molteplici aree adibite a depositi temporanei, l'informazione è importante. Inoltre, nella scheda acquisita sono riportati solo alcuni dei CER corrispondenti ai rifiuti prodotti, e mancano, ad esempio, i dati relativi ai fanghi di cui al punto precedente e ad altri rifiuti prodotti. Con riferimento al verbale di ispezione dei depositi temporanei prodotto dal Gestore ed acquisito dal GI, si evidenzia che nell'elenco delle verifiche da eseguire manca un punto relativo allo stato dei contenitori e alla loro manutenzione. Come detto in precedenza, inoltre, non si evince dalla scheda a quale deposito sia riferito il documento, ma dato l'elenco non esaustivo dei CER è chiaro che non possa riferirsi a tutti i depositi. Alla luce di quanto sopra esposto, e considerato che nell'ispezione il GI ha espressamente chiesto di acquisire la scheda di marzo, si rileva la violazione della prescrizione del PMC relativa alla incompleta compilazione della scheda pag. 52, si chiede di inserire l'identificazione del deposito temporaneo. Potrà essere redatta una scheda per ogni deposito, oppure un'unica scheda in cui sia tuttavia evidente la separazione tra le informazioni relative a depositi diversi e a tutti i rifiuti che possono essere in essi depositati. I rapporti di ispezione interna dei depositi allo stesso modo devono essere integrati con l'indicazione del deposito ispezionato e con la verifica dello stato dei contenitori. Si chiede di inviare la scheda e i rapporti delle ispezioni aggiornati, come richiesto, relativi al primo mese disponibile a seguito del ricevimento del presente rapporto (sempre nell'ambito della **Condizione n. 7**).

4. Rapporti di prova dei rifiuti. Il GI ha acquisito i seguenti rapporti di prova:

- RDP n.118 del 31/05/2018 relativo al CER 02 03 99, terre esauste, di Ambientale S.r.l. (allegato 3 al verbale);
- RDP n.100 del 29/03/2018 relativo al CER 02 03 05, fanghi da depuratore COI stoccati nel deposito 22 di Ambientale S.r.l.
- RDP n.89.351_18 del 30-01-2019, relativo alle ceneri dell'impianto di essiccazione CER 10 01 01, di SCA Analytical Services.

Nei certificati riportanti il giudizio di classificazione, una o più caratteristiche di pericolo dei rifiuti sono escluse facendo riferimento a prove effettuate ai sensi del REG CE n. 440/2008, senza che siano stati allegati gli specifici rapporti di dette prove. Per i certificati prodotti da Ambientale Srl si evince che le caratteristiche di pericolo HP1, HP2, HP3, HP12 e HP15 sono state escluse eseguendo una prova conforme al Reg. CE n. 440/2008. Mentre, per il certificato prodotto da Analytical Services la caratteristica HP4 e HP8 (irritante e corrosivo) sono state escluse a seguito di esito negativo del test in vitro su modello di cute umana. Si evidenzia pertanto la seguente criticità: il Gestore non ha fornito gli specifici rapporti di prova relativi ai test effettuati dai laboratori per escludere le caratteristiche di pericolosità suddette. Si chiede di:

- fornire i rapporti mancanti entro 30 giorni dal ricevimento del presente rapporto, in futuro il Gestore dovrà sempre richiedere al laboratorio incaricato, per ciascun certificato, tutti i rapporti di prova effettuati (sempre nell'ambito della **Condizione n. 7**)
- il Gestore deve richiedere ai propri fornitori che tutti i rapporti di prova che contribuiscono al Giudizio di classificazione siano identificati da un apposito numero di serie, esattamente come per i RDP analitici acquisiti, utili per la verifica delle concentrazioni limite, che dovranno essere allegati al giudizio (sempre nell'ambito della **Condizione n. 7**).

Sottoprodotti

Il GI ha eseguito alcune verifiche documentali a campione sulla gestione dei sottoprodotti, così come descritte nel verbale di ispezione. A seguito delle attività ispettive e dallo studio della documentazione acquisita, si riporta l'elenco degli aspetti critici.

1. Il GI ha acquisito l'aggiornamento annuale del 2018 della "relazione di verifica di rispondenza delle caratteristiche di sottoprodotto". Verificato che la relazione mostrava la stessa forma di quella presentata in sede di istruttoria, si evidenzia come criticità che l'aggiornamento della relazione non è stato eseguito in conformità al Regolamento n. 264 del 2016 sui sottoprodotti, entrato in vigore successivamente all'istruttoria per l'Autorizzazione AIA. Sebbene il Gestore abbia riferito che tale regolamento è facoltativo, si rileva che l'AIA 331/2016 prevede all'art. 2, comma 1 a pag. 7, che il Gestore è tenuto al rispetto di tutte le prescrizioni legislative e regolamenti in materia di tutela ambientale, anche se emanate successivamente al presente decreto, ed in particolare quelle previste in attuazione della legge 26 ottobre 1995, n. 447, e dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e loro successive modifiche ed integrazioni. Anche se nel caso in oggetto il regolamento ha natura facoltativa, si ritiene opportuno l'aggiornamento della relazione sui sottoprodotti, con un'interpretazione più estensiva all'AIA. L'applicazione del regolamento, inoltre, garantirebbe una migliore descrizione, viste le carenze riscontrate in sede ispettiva. Come azione correttiva, dunque, si chiede che il prossimo aggiornamento della relazione sia eseguito in base a quanto sopra esposto (**Condizione n. 8**).

2. Il GI ha acquisito le schede utilizzate per la tracciabilità e la rendicontazione dei sottoprodotti, tuttavia si rileva in difformità al PMC relativa alla mancata compilazione della tabella a pag. 55 "monitoraggio delle aree di deposito dei materiali qualificati sottoprodotti". Infatti, è stato acquisito il modulo di registrazione MOD-01/POA-09, allegato alla procedura POA/09 Gestione Sottoprodotti rev 01 del 01/07/2018, nel quale è prevista la compilazione delle informazioni richieste dal PMC pag.55, ma il modulo non è compilato, e durante l'ispezione è stato verbalizzato che la "compilazione dei moduli del SGA non è ancora a regime". Come azione correttiva si chiede di compilare il modulo predetto entro 30 giorni dal ricevimento del presente rapporto e fornire la registrazione relativa all'ultimo trimestre disponibile (sempre nell'ambito della **Condizione n. 8**).

Acque

Le acque reflue industriali dell'installazione Casa Olearia sono suddivise secondo i seguenti processi e sottoprocessi (CFR par. 6.2.1.8 PIC):

- acque trattamento dell'olio in raffineria;
- acque impianto di scissione paste;
- acque della decantazione delle acque di lavaggio di oli vegetali,
- acque di gruppo da vuoto da vuoto (pompe ad anello liquido);
- acque derivanti dal condensatore barometrico;
- acque dalla decantazione della condensazione del vapore della zona filtri.
- acque derivanti dal lavaggio esterno degli impianti e dei piazzali all'interno dell'area.

L'impianto di depurazione di pertinenza dell'installazione è identificato all'interno del PIC quale "attività 9". Tale impianto riceve reflui provenienti dalle linee di trattamento delle acque reflue provenienti dalle raffinerie chimica (Attività 5) e fisica (Attività 7), dall'impianto di essiccazione ed estrazione (Attività 6), dalla linea di trattamento fanghi ottenuti dalla chiariflocculazione e sedimentazione dei solidi sospesi nelle diverse stazioni depurative (trattamento chimico fisico, trattamento biologico, trattamento di finissaggio) e dagli impianti di Ital Bi Oil" (PMC pag. 43).

Nel paragrafo 6.2.1.9 del PIC è previsto che settimanalmente i circuiti delle torri di raffreddamento vengano campionati e controllati analiticamente da apposito laboratorio esterno, il quale prepara anche i dosaggi dei prodotti chimici necessari ai circuiti di raffreddamento. L'avvenuta effettuazione di tali controlli non risulta che sia riportata all'interno della relazione annuale.

Dall'esame del Rapporto Annuale 2018 ed in particolare del Paragrafo 7.3 "Risultati delle analisi di controllo", si evince che il Gestore ha fornito gli esiti degli autocontrolli eseguiti agli scarichi SF1, SF4, SF5, SF6, SF7, SF8, SF9, SF10, SF11, SF12 e SF13. Si rileva che, in merito agli scarichi SF2 e SF3, il Gestore non ha fornito la "stima/misura dei quantitativi di reflui immessi in fogna pubblica", come prescritto a pagina 49 del PMC. Si sottolinea dunque una parziale difformità relativamente all'ottemperanza della prescrizione indicata a pagina 49 del PMC. Come azione correttiva si chiede di misurare, per il futuro a partire dalla data di ricevimento del presente rapporto, i reflui immessi in fogna pubblica così come previsto dal PMC (**Condizione n. 9**).

Per la gestione delle acque meteoriche impattanti sulla superficie pavimentata e coperta degli immobili condotti da Casa Olearia Italiana, questa ha conseguito autorizzazione allo scarico ex art. 113 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. con Determina Dirigenziale della Provincia di Bari del 19/3/2013 n.265 del registro del servizio e n. 2306 del registro generale dell'Ente.

Esaminati i rapporti di prova forniti dal Gestore nelle relazioni annuali 2017 e 2018, si rileva che per alcuni parametri critici non viene riportato il limite di rilevabilità e né quindi l'incertezza, e che il valore riscontrato ha lo stesso ordine di grandezza del limite di legge pur essendone comunque inferiore. Per esempio nei RRdP si riporta il valore di Cromo VI pari a " $<0,1$ " con un limite " $\leq 0,2$ ". Per gli stessi parametri nel rapporto di prova si dichiara che la prova non sarebbe accreditata. Si chiede che almeno per i parametri indicati come pericolosi, di cui alla tabella del paragrafo del PIC a pag. 219, "6.2.10.3 Emissioni in acqua", le prove siano accreditate, o comunque condotte secondo modalità conformi alle modalità indicate nel paragrafo "Attività di QA/QC" del PMC che per esempio prevede la determinazione dei limiti di rilevabilità e di quantificazione, calcolo dell'incertezza (sempre nell'ambito della **Condizione n. 9**).

I parametri Ph, COD e conducibilità delle acque piovane dei serbatoi S.13A e S.14A stoccate vengono verificati a seguito di ogni evento piovoso come riscontrato nella precedente ispezione per la stessa AIA focalizzata su Ital Green Energy (il Gestore riscontrò fornendo in allegato 2 al verbale delle visite ispettive del 5-6 maggio 2018 estratto del registro dei valori misurati). Si evidenzia che la prescrizione della misurazione di Ph, COD e conducibilità dei serbatoi S.13A e S.14A di stoccaggio delle acque piovane, compete all'installazione di Casa Olearia. Tali valori di controllo non riportano i parametri limiti di riferimento, superati i quali il Gestore dovrebbe attivare procedure di allerta, come potrebbe per esempio accadere in caso di superamento dei valori di COD rispetto i valori richiesti dai processi di impianto per la qualità delle acque o per lo scarico delle stesse. Si rileva infine che nella relazione annuale non viene dichiarata l'avvenuta effettuazione di tali controlli delle acque piovane. Si propone che nell'ambito della stessa condizione n.18, come condizione per il Gestore, l'adozione di valori di riferimento per i parametri Ph, COD e conducibilità delle acque piovane dei serbatoi S.13A e S.14A tali da garantire che il riutilizzo delle acque sia conforme ai processi d'impianto (sempre nell'ambito della **Condizione n. 9**).

Durante l'ispezione è emerso che circuiti idrici delle acque reflue sono ad azionamento manuale e il loro stato (aperto/chiuso) non è sottoposto a supervisione da remoto. Sul campo non sono identificati chiaramente tutti i percorsi delle pipeway. Per questo motivo è stata richiesta evidenza dei lay out delle acque di processo.

Le planimetrie presenti negli elaborati autorizzativi, o comunque nell'installazione, non dispongono del livello di dettaglio necessario a individuare tutte le pipeways e i componenti, anche ai fini manutentivi. Per questo, si ritiene che il Gestore debba fornire agli Enti di Controllo copia degli

elaborati progettuali di P&ID necessari ai fini delle attività di prevenzione e di controllo ambientale con indicazione (ove possibile, dello stato delle valvole (aperte/chiuso) in condizioni di esercizio normale. Inoltre, si ritiene che il Gestore debba provvedere all'aggiornamento delle etichettature sul campo delle pipeways per una immediata lettura in campo dei relativi percorsi, affinché siano coerenti con gli schemi P&ID, che devono possibilmente indicare lo stato delle valvole (aperte/chiuso) in condizioni di esercizio normale. (sempre nell'ambito della **Condizione n. 9**).

Tra i controlli da effettuarsi ai fini della prevenzione della contaminazione delle falde sotterranee è prevista la verifica dello stato dei sistemi di raccolta delle acque meteoriche. Il Gestore ha fornito in ambito di ispezione il report di verifica del 13/09/2018, che attesta l'esito positivo a seguito delle video ispezioni delle condutture sotterranee. Tuttavia lo stesso elaborato riporta la presenza di acqua e depositi fangosi in tutte le condutture esaminate. La presenza di depositi fangosi non meglio descritti non garantirebbe la verifica dello stato della condotta da essi ricoperti. Non essendo descritta la strumentazione e la procedura effettuata per garantire l'efficacia della verifica a vista mediante video ispezione dello stato delle condutture, si ritiene che il Gestore debba ripetere le verifiche e comunicare i relativi esiti nell'ambito del prossimo rapporto annuale (**Condizione n. 10**).

Le analisi delle acque reflue campionate, nello specifico lo scarico SF1 COI acque industriali in rete fognaria AQP sono risultate conformi rispetto i limiti di cui alla Tabella 3 dell'allegato 5 alla parte III del d.lgs 152/06, ad eccezione del saggio di tossicità acuta, per cui il campione è risultato tossico. A tal proposito, si evidenzia che le analisi del Laboratorio del Dipartimento ARPA di Bari hanno evidenziato per i tensioattivi totali un valore oltre i limiti tabellari, comunque entro i limiti di incertezza della misura.

Si ritiene che il Gestore debba effettuare un approfondimento in merito alle possibili cause che hanno determinato il superamento fornendo una relazione di dettaglio agli Enti di Controllo; inoltre, si ritiene che il Gestore debba ripetere il campionamento, in regime di autocontrollo, entro il 31/12/2019 comunicando la data di esecuzione del campionamento agli Enti di Controllo con un tempo di preavviso di almeno 15 giorni in modo da consentire l'eventuale esecuzione di campionamento anche da parte di ARPA Puglia (sempre nell'ambito della **Condizione n. 10**).

Nel corso delle attività di sopralluogo svolte in data 26/03/2019, il GI ha rilevato che non è presente opportuna cartellonistica presso gli scarichi SF1-COI e SF3-COI e presso il punto di campionamento SF12-COI. Inoltre, con riferimento alla zona dell'impianto di depurazione (attività 9-zona scolante I), ha rilevato che, sebbene regolarmente recintata, il perimetro di tale area non è completamente cordolata. Si ritiene che il Gestore debba procedere all'apposizione di adeguata cartellonistica presso i predetti punti e debba provvedere alla cordonatura completa del perimetro afferente alla "zona scolante I" di competenza dell'attività 9 (sempre nell'ambito della **Condizione n. 10**).

Presso l'area serbatoi Parco E, il GI ha riscontrato la presenza di un serbatoio di ipoclorito, utilizzato per immissione dello stesso ai serbatoi S13 e S14, che risultava sprovvisto di etichettatura della sostanza. Si ritiene che il Gestore debba provvedere tempestivamente al ripristino di adeguata etichettatura. Inoltre, il GI ha riscontrato che l'asta di misurazione del livello del serbatoio S14 risultava non funzionante. Il GI ritiene che il Gestore debba procedere tempestivamente ai ripristini suddetti (**Condizione n. 11**).

Gestione serbatoi e pipeway

Nel corso delle attività di sopralluogo del 26/03/2019, il GI ha rilevato che i serbatoi di stoccaggio delle acque inviate all'impianto di cristallizzazione, ubicati in adiacenza al deposito temporaneo area 24, non risultano identificati e che il primo serbatoio (polmone A dichiarato dal Gestore)

presentava trafiletti lungo tutta l'area del serbatoio stesso sulla guarnizione del passo d'uomo inferiore. In merito, il Gestore ha dichiarato di aver attivato un intervento di manutenzione straordinaria, in data 21/02/2019, nel quale era prevista l'esecuzione di specifico intervento nel corso del prossimo fermo impianti previsto entro i successivi 60 giorni.

Si ritiene che il Gestore debba provvedere all'identificazione di tutti i serbatoi presenti in stabilimento e fornire copia dell'intervento eseguito per la risoluzione della perdita riscontrata dal GI al serbatoio denominato "polmone A", nonché fornire prova documentale dell'avvenuti interventi (**Condizione n. 12**).

Nel corso delle attività ispettive, il Gestore ha dichiarato di non aver adottato una procedura del SGA che definisca le modalità di effettuazione delle ispezioni periodiche su serbatoi e linee. Si ritiene che il Gestore, entro 30 giorni dal ricevimento del presente report, debba adottare una procedura che definisca le modalità di implementazione del programma di ispezioni, previsto dal punto 120) del PIC, e di esecuzione e registrazione di tali ispezioni (sempre nell'ambito della **Condizione n. 12**).

In riferimento alla richiesta del GI relativa all'avvenuta effettuazione di una valutazione della vita utile dei serbatoi e per la messa in disuso di quelli che abbiano superato il tempo massimo di utilizzo, il Gestore ha fornito la documentazione riportata in allegato 15 al verbale d'ispezione.

Dall'esame del documento "Quadro riassuntivo della frequenza dei controlli dei serbatoi di stoccaggio" rif. 1816 del 30/12/2018, si evince che la frequenza dei controlli ai serbatoi in pressione coincidono con quelle prevista dal DM 11/04/2011 per le verifiche periodiche ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i.. Si ritiene che, in conformità a quanto prescritto ai punti 121), 122), 123), 124) e 125) del PIC, il Gestore debba provvedere all'implementazione di un programma di controlli predittivi finalizzati ad effettuare una valutazione dettagliata dello stato d'integrità dei serbatoi e delle linee di distribuzione ed all'implementazione di un adeguato piano di gestione dell'integrità degli stessi mediante l'identificazione degli interventi di riparazione immediati e delle azioni correttive necessarie per prevenire eventuali deterioramenti (sempre nell'ambito della **Condizione n. 12**).

Nel corso del sopralluogo svolto nella giornata del 27/03/2019, il GI ha rilevato che il "serbatoio decantatore delle acque posto a monte dei serbatoi ubicati in adiacenza all'area dei depositi temporanei 24" di stoccaggio delle acque oleose risultava sprovvisto di bacino di contenimento e presentava trafiletti sia al passo d'uomo che ad una valvola dello stesso. Inoltre, il GI ha rilevato che, in adiacenza al predetto serbatoio, è ubicato un altro serbatoio che presentava altri trafiletti di origine non identificabile a vista. In considerazione dell'impegno del Gestore di procedere all'esecuzione di "manutenzioni urgenti e correttive presso i suddetti serbatoi e le relative linee", si evidenzia che, diversamente da quanto indicato nel verbale di ispezione, non sono pervenuti ad i relativi report delle attività. Si ritiene che il Gestore debba trasmettere i suddetti report entro 5 giorni dal ricevimento della presente Relazione (**Proposta di Diffida n. 2**).

Malfunzionamenti, disfunzioni, guasti ed eventi accidentali

In sede di visita ispettiva, il Gestore ha consegnato il documento "Pianificazione della manutenzione ordinaria macchinari/attrezzature ambientalmente rilevanti" per l'anno 2019 e datato 10/01/2019".

Diversamente da quanto indicato nel verbale di ispezione, il Gestore non ha fornito l'elenco dei macchinari e delle attrezzature rilevanti ai fini ambientali. Si chiede, quindi, al Gestore di fornire tale documento entro 15 giorni dal ricevimento della presente relazione (**Condizione n. 13**).

Elenco dei documenti richiesti al Gestore e acquisiti in copia.

Allegato	Descrizione documento	Formato
0	Delega del Gestore	digitale
1	Planimetria con rifiuti	digitale
2	Relazione finale controlli video ispezione canali interrati	digitale
3	Certificato delle analisi delle terre esauste	digitale
4	Certificato dei fanghi del depuratore	digitale
5	Ricevuta di pagamento e foglio di calcolo	digitale
6	Schede delle materie prime e ausiliarie e Consumi materie prime e ausiliarie	digitale
7	Consumi per l'anno 2018 di energia elettrica e acqua	digitale
8	Rapporto di monitoraggio acustico del 2017 e 2018	digitale
9	SME	digitale
10	Odorigene	digitale
11	Rifiuti	digitale
12	<u>Sottoprodotti</u>	digitale
13	Scarichi idrici di acque	digitale
14	Planimetria serbatoi	digitale
15	Serbatoi	digitale
16	Malfunzionamenti disfunzioni, guasti ed eventi incidentali	digitale
17	LDAR	digitale
18	Allegato fotografico	jpg
19	Allegato ARPA	digitale

La visita in loco ha comportato campionamenti delle matrici ambientali aria ed acqua.

Gli esiti analitici delle attività di campionamento alle emissioni in acque sono disponibili in Allegato 1 alla presente Relazione. Gli esiti delle attività di campionamento alle emissioni in aria sono descritti al Paragrafo 3.1.2.a della presente Relazione.

2.4 Risultanze e relative azioni da intraprendere

Per effetto della visita in loco sono state individuate condizioni per il Gestore, indicate nei verbali d'ispezione o emerse nel corso degli approfondimenti successivi e già dettagliate nel precedente paragrafo.

Le misure fonometriche relative al monitoraggio acustico ad impianto attivo vengano ripetute alla ripresa dell'attività (**condizione 1**).

SME

- a) Riguardo il Manuale SME occorre revisionare gli stati impianto e gli stati dello SME, che devono essere coerenti con quanto riportato nei report periodici secondo le indicazioni e le procedure di Arpa Puglia nonché le comunicazioni dei superamenti ai sensi della normativa vigente;

- b) dovrà essere predisposta una procedura interna di gestione e manutenzione delle bombole utilizzate per la calibrazione degli strumenti dello SME e riportarla nel manuale SME;
- c) per tutti i camini, il Gestore dovrà compilare il campo note con le motivazioni dei transitori e, per il camino E9, e dovrà inserire il campo afferente il combustibile utilizzato;
- d) i superamenti dei VLE registrati dallo SME e/o riscontrati nell'ambito dei campionamenti in discontinuo dovranno essere comunicati anche ad ISPRA in quanto Autorità di controllo. Tali superamenti devono essere accompagnati da una relazione tecnica che ne descriva le cause, le azioni messe in atto per la risoluzione del superamento nonché le azioni poste in essere per evitare il ripetersi di tali eventi in futuro;
- e) il portale web sugli SME implementato dall'azienda in ottemperanza alla procedura di visualizzazione e reporting dei dati necessita di una revisione per renderlo coerente con quanto previsto dalla citata procedura

Le predette prescrizioni dal punto a) al punto e) fanno parte della **Condizione n. 2**.

“Emissioni Convogliate”

Nel corso della dell'ispezione è stata rilevata una parziale difformità relativa alla frequenza di campionamento associata al solo camino E9. Si ritiene necessario per il futuro che anche la frequenza di campionamento associata al camino E9 debba essere trimestrale (**Condizione 3**).

“Emissioni diffuse”

Per l'ottemperanza della prescrizione n. 79 ha dichiarato che è stato effettuato l'aggiornamento del quadro emissivo con comunicazione e relativi allegati inviati con PEC il 27/10/2018 al MATTM per l'ottemperanza alle prescrizioni 79/80/119 e PMC “emissioni diffuse”. Si sottolinea che il G.I. non ha avuto accesso alla documentazione suddetta, nemmeno per l'attività 6, in quanto non trasmessa all'Autorità di Controllo. Pertanto entro 30 giorni dal ricevimento del presente Rapporto Conclusivo il Gestore dovrà presentare ad ISPRA e ad ARPA Puglia la documentazione suddetta (**Condizione 4**)

Non risulta effettuato l'aggiornamento del quadro delle emissioni in atmosfera per le attività indicate (5-6-7 e 9). Infatti il Gestore ha effettuato una sola misurazione delle sorgenti odorogene passive presenti in impianto. Tale attività non può essere considerata esaustiva in base alla L.R. 23/2015 e al rispetto dei limiti di concentrazione in essa indicati nella prescrizione. Pertanto entro 60 giorni dal ricevimento del presente Rapporto Conclusivo il Gestore dovrà presentare ad ISPRA e ad ARPA Puglia la documentazione suddetta (**Condizione 5**)

“Odori”

- a) Il programma di monitoraggio odori sia integrato tenendo conto delle indicazioni riportate nel precedente par. 2.3 e sia ritrasmesso entro 30 giorni dal ricevimento del presente rapporto per la valutazione da parte Autorità di Controllo;
- b) in futuro i risultati delle campagne siano raccolti in forma di Rapporto finale come richiesto nella prescrizione n. 118

- c) Entro 60 giorni dal ricevimento del presente rapporto il Gestore dovrà presentare le modifiche, integrazioni e chiarimenti richiesti dall'ARPA Puglia così come dettagliato nel precedente par. 2.3;
- d) in ottemperanza alla prescrizione n.119 vengono eseguiti autocontrolli sulle emissioni convogliate (camini E5, E9, E13 ed E21) e un unico campionamento su tre cumuli di sansa vergine presente sul piazzale di stoccaggio. In riferimento a questo si ribadisce quanto finora già detto nel punto a) della Condizione n. 6.

Le predette prescrizioni dal punto a) al punto d) fanno parte della **Condizione n. 6.**

“Rifiuti”

- a) Occorre effettuare una manutenzione del cassone del deposito temporaneo presso area 22, fornire relazione sugli interventi correttivi effettuati, con documentazione fotografica del cassone riparato
- b) il codice dei fanghi (CER020305) non è corretto e occorre utilizzare un codice del capitolo 19 il Gestore dovrà effettuare la modifica del predetto codice entro 30 giorni dal ricevimento del predetto rapporto
- c) si chiede di inserire l'identificazione del deposito temporaneo come richiesto nel precedente par. 2.3. Potrà essere redatta una scheda per ogni deposito, o un'unica scheda in cui sia tuttavia evidente la separazione tra le informazioni relative a depositi diversi e a tutti i rifiuti che possono essere in essi depositati. I rapporti di ispezione interna dei depositi allo stesso modo devono essere integrati con l'indicazione del deposito ispezionato e con la verifica dello stato dei contenitori. Si chiede di inviare la scheda e i rapporti delle ispezioni aggiornati, come richiesto, relativi al primo mese disponibile a seguito del ricevimento del presente rapporto
- d) Si evidenzia pertanto la seguente criticità: il Gestore non ha fornito gli specifici rapporti di prova relativi ai test effettuati dai laboratori per escludere le caratteristiche di pericolosità suddette. Si chiede di:
 - fornire i rapporti mancanti entro 30 giorni dal ricevimento del presente rapporto, in futuro il Gestore dovrà sempre richiedere al laboratorio incaricato, per ciascun certificato, tutti i rapporti di prova effettuati (sempre nell'ambito della **Condizione n. 7**)
 - il Gestore deve richiedere ai propri fornitori che tutti i rapporti di prova che contribuiscono al Giudizio di classificazione siano identificati da un apposito numero di serie, esattamente come per i RDP analitici acquisiti, utili per la verifica delle concentrazioni limite, che dovranno essere allegati al giudizio (sempre nell'ambito della **Condizione n. 7**).

Le predette prescrizioni dal punto a) al punto d) fanno parte della **Condizione n. 7.**

“Sottoprodotti”

- a) l'aggiornamento della “relazione di verifica di rispondenza delle caratteristiche di sottoprodotto”. non è stato eseguito in conformità al Regolamento n. 264 del 2016 sui sottoprodotti. Come azione correttiva, dunque, si chiede che il prossimo aggiornamento della relazione sia eseguito in base a quanto sopra esposto;

- b) durante l'ispezione è risultato che la "compilazione dei moduli del SGA non è ancora a regime". Si chiede di compilare il modulo, predetto al par. 2.3, entro 30 giorni dal ricevimento del presente rapporto e fornire la registrazione relativa all'ultimo trimestre disponibile.

Le predette prescrizioni dal punto a) al punto b) fanno parte della **Condizione n. 8.**

“Acque”

- a) si chiede di misurare, per il futuro a partire dalla data di ricevimento del presente rapporto, i reflui immessi in fogna pubblica così come previsto dal PMC
- b) si chiede che almeno per i parametri indicati come pericolosi, di cui alla tabella del paragrafo del PIC a pag. 219, “6.2.10.3 Emissioni in acqua”, le prove siano accreditate, o comunque condotte secondo modalità conformi alle modalità indicate nel paragrafo “Attività di QA/QC” del PMC che per esempio prevede la determinazione dei limiti di rilevabilità e di quantificazione, calcolo dell'incertezza;
- c) si chiede che nell'ambito della stessa condizione n.18, come dettagliato al precedente paragrafo 2.3, l'adozione di valori di riferimento per i parametri Ph, COD e conducibilità delle acque piovane dei serbatoi S.13A e S.14A siano tali da garantire che il riutilizzo delle acque sia conforme ai processi d'impianto;
- d) si chiede di fornire gli elaborati progettuali di P&ID necessari ai fini delle attività di prevenzione e di controllo ambientale con indicazione dello stato delle valvole (aperte/chiuso). Inoltre, si chiede di provvedere all'aggiornamento delle etichettature sul campo delle pipeways;

Le predette prescrizioni dal punto a) al punto d) fanno parte della **Condizione n. 9.**

- a) non essendo descritta la strumentazione e la procedura effettuata per garantire l'efficacia della verifica a vista mediante video ispezione dello stato delle condutture, si ritiene che il Gestore debba ripetere le verifiche e comunicare i relativi esiti nell'ambito del prossimo rapporto annuale;
- b) dal saggio di tossicità acuta, per cui il campione è risultato tossico. Comunque i tensioattivi totali risultano entro i limiti di incertezza della misura. Tuttavia, si ritiene necessario ripetere il campionamento, in regime di autocontrollo, entro il 31/12/2019 comunicando la data di esecuzione del campionamento agli Enti di Controllo con un tempo di preavviso di almeno 15 giorni;
- c) Si ritiene che il Gestore debba procedere all'apposizione di adeguata cartellonistica presso gli scarichi SF1-COI e SF3-COI e presso il punto di campionamento SF12-COI e debba provvedere alla cordatura completa del perimetro afferente alla “zona scolante I” di competenza dell'attività 9.

Le predette prescrizioni dal punto a) al punto c) fanno parte della **Condizione n. 10.**

Gestione serbatoi e pipeway

Si deve provvedere al più presto al ripristino dell'etichettatura della sostanza del serbatoio di ipoclorito, utilizzato per immissione ai serbatoi S13 e S14, inoltre occorre ripristinare l'asta di misurazione del livello del serbatoio S14 che al momento del sopralluogo risultava non funzionante. **(Condizione n. 11).**

- a) si deve provvedere all'identificazione di tutti i serbatoi presenti in stabilimento e fornire copia dell'intervento eseguito per la risoluzione della perdita riscontrata dal GI al serbatoio denominato "polmone A", nonché fornire prova documentale dell'avvenuti interventi
- b) entro 30 giorni dal ricevimento del presente report, deve essere adottata una procedura del SGA che definisca le modalità di implementazione del programma di ispezioni, previsto dal punto 120) del PIC, e di esecuzione e registrazione di tali ispezioni
- c) si deve provvedere all'implementazione di un programma di controlli predittivi finalizzati ad effettuare una valutazione dettagliata dello stato d'integrità dei serbatoi e delle linee di distribuzione ed all'implementazione di un adeguato piano di gestione dell'integrità degli stessi mediante l'identificazione degli interventi di riparazione immediati e delle azioni correttive necessarie per prevenire eventuali deterioramenti

Le predette prescrizioni dal punto a) al punto c) fanno parte della **Condizione n. 12.**

"Malfunzionamenti, disfunzioni, guasti ed eventi accidentali"

Diversamente da quanto indicato nel verbale di ispezione, il Gestore non ha fornito l'elenco dei macchinari e delle attrezzature rilevanti ai fini ambientali. Si chiede, quindi, al Gestore di fornire tale documento entro 15 giorni dal ricevimento della presente relazione **(Condizione n. 13).**

Inoltre nel corso della visita ispettiva si è rilevato che nella compilazione di alcune Sezioni del CET da parte del Gestore non risulta coerente con l'attuale provvedimento autorizzativo pertanto è necessario provvedere alla corretta compilazione del Catasto secondo quanto previsto dalle procedure di Arpa Puglia (Raccomandazione n. 1).

Per effetto della visita in loco sono state accertate, alla data della presente Rapporto, violazioni del decreto autorizzativo in epigrafe, riportate negli specifici paragrafi della presente relazione, in particolare:

1. Violazione ex art. 29quattordices, comma 2, del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., in quanto il Gestore non ha provveduto alla realizzazione dei lavori di adeguamento del piazzale di movimentazione e stoccaggio della biomassa da essiccare secondo quanto stabilito dalla L.R. 23/2015 nell'Art. 1 quinquies, comma 3 che sancisce che: "la realizzazione degli interventi di adeguamento, salvo specifiche deroghe da parte dell'Autorità competente, deve essere portata a termine entro un anno dalla data di aggiornamento dell'autorizzazione". Proposta di diffida affinché il Gestore provveda al puntuale rispetto di quanto previsto dalla Prescrizione n. 80 indicata al §9.2.4 del PIC. **(Proposta di Diffida n. 1).**
2. "Gestione serbatoi e pipeway": Violazione ex art. 20quattordices, comma 2, del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., in quanto, nel corso del sopralluogo svolto nella giornata del 27/03/2019, il GI ha rilevato che il "serbatoio decantatore delle acque posto a monte dei serbatoi ubicati in adiacenza all'area dei depositi temporanei 24" di stoccaggio delle acque oleose risultava

sprovvisto di bacino di contenimento e presentava trafiletti sia al passo d'uomo che ad una valvola dello stesso. Proposta di diffida affinché il Gestore trasmetta i report relativi all'avvenuta esecuzione degli interventi necessari per le “manutenzioni urgenti e correttive presso i suddetti serbatoi e le relative linee”, già prescritti nel verbale di ispezione, entro 5 giorni dal ricevimento della presente Relazione (**Proposta di Diffida n. 2**).

Sulla base delle sopra citate circostanze ulteriori accertamenti potranno essere effettuati a seguito della visita in loco.

Il presente Rapporto conclusivo, valido come Relazione visita in loco, redatto ai sensi dell'art. 29-decies, comma 5, contiene i pertinenti riscontri in merito alla conformità dell'installazione alle condizioni di autorizzazione e le conclusioni riguardanti eventuali azioni da intraprendere.

Si riporta di seguito una tabella riepilogativa degli esiti della visita in loco.

Date visita in loco	Dal 26/03/2019 al 28/03/2019
Data chiusura visita in loco	28/03/2019
Campionamenti	SI
Violazioni amministrative	SI
Violazioni penali	NO
Accertamento violazioni e proposta di diffida	NO
Condizioni per il Gestore	SI

3 Allegati

- Allegato 1 - Verbali di campionamento emissioni in acqua prot. n. 0034719 del 06/05/2019
- Allegato 2 – Rapporti di Prova dei campionamenti alle emissioni in acqua
- Allegato 3 – Pareri di ARPA Puglia di cui alle note prot. n. 0047006 del 24/06/2019 e prot. n. 0047008 del 24/06/2019

VERBALE DI CAMPIONAMENTO n.24/ST/2019/BA PRESSO CASA OLEARIA ITALIANA S.p.A..

Il giorno 02/05/2019 alle ore 10:20, presso la ditta CASA OLEARIA ITALIANA S.p.A., sita in Monopoli (BA) alla Via Baione n.200, P.Iva: 01458780747, Tel.: 080/9302011 Fax: 080/6901767, Pec: casaolearia@legalmail.it ////

il sottoscritto dott. MONTEDORO Emanuele, in qualità di C.P.S. Tecnico della Prevenzione di ARPA Puglia - Dipartimento Provinciale di Bari, su disposizione del Direttore del Servizio Territoriale del DAP di Bari - Ing. Giuseppe GRAVINA, si è recato presso la suddetta ditta al fine di svolgere le attività di campionamento della matrice: **Acque reflue industriali per la determinazione dei parametri di (vedasi allegata Autorizzazione AQP n.1380R/2016):** ////

- **Tab. 3, Allegato 5, parte III del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. per lo scarico in rete fognaria relativamente ai parametri SST, COD, BOD, Tensioattivi totali, Azoto, fosforo, Grassi ed olii animali e vegetali;** ////
- **Tab. 3, Allegato 5, parte III del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. per lo scarico in acque superficiali per i restanti parametri inclusi in tabella.** ////

Secondo quanto previsto dal:

- Piano di Caratterizzazione Progetto di bonifica Piano di Monitoraggio
 Indagine investigativa X **Altro: AIA – Decreto Ministro n.331 del 23/11/2016**

1

Il campionamento è stato eseguito da:

x tecnici ARPA Puglia

Altro: _____

Al momento del campionamento sono presenti anche¹:

ing. BRUNELLI Vincenzo


in qualità di

Consulente della Parte.

dott. SPADA Francesco

In qualità di

Consulente della Parte




¹ Inserire nome, cognome, qualifica e nome della società

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente

Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari

Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150

www.arpa.puglia.it

C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Bari

UOC Servizio Territoriale

Via Oberdan 16, 70126 - Bari

tel. 080 8643100 Fax 080 5539344

email: dap.ba@arpa.puglia.it

0034719
06/05/2019
SDBA

**VERBALE DI CAMPIONAMENTO n.24/ST/2019/BA PRESSO CASA OLEARIA ITALIANA
S.p.A..**

I campioni provengono da:²

Scarico denominato " SF1 COI " – tipologia: SCARICO FINALE POST DEPURAZIONE DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI. ////

Scarico finale: DEPURATORE MUNICIPALE AOP. ////

Coordinate: 40° 57' 37.75" N, 17° 15' 39.58" E. ////

La procedura di campionamento adottata è stata la seguente³:

Lo scarico è di tipo continuo.////////

Campione medio composito sulle 3 ore. Inizio ore 11:00, termine ore 14:00.

Direttamente dal punto di presa dello scarico finale denominato "SF1 COI" (vedasi foto allegata), per mezzo dell'autocampionatore refrigerato quivi presente, sono stati prelevati incrementi ogni 5 minuti, per 3 ore consecutive, pari a 150 ml cad., per un totale di 5.500 ml circa. //////////

Al termine del prelievo, gl'incrementi sono stati travasati, dalle bottiglie in PP dell'autocampionatore, all'interno di un contenitore in pirex sterile in dotazione (vedasi foto allegata).////////

Dopo opportuna omogeneizzazione, si è proceduto alla formazione delle aliquote campionarie come sotto specificate. I contenitori delle sole aliquote destinate alle analisi chimiche, ad esclusione dei FALCON acidificati, sono stati preventivamente detersi con la stessa acqua da analizzare.////////

2

Il campione, avente N. REG. CAMPIONI 198 è stato diviso in 2 aliquote "A e B" composte da:

	Contenitori	Analisi effettuate presso il laboratorio:
ALIQUOTA A	n.1 contenitore in PP da ml 1000.	ARPA PUGLIA DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI BARI, Via Caduti di Tutte le Guerre n.7 - Tel/fax: 080/5504072.
	n.1 contenitore in vetro scuro da ml 1000.	
	n.2 falcon da ml 50 ciascuno, acidificati con HNO ₃ 1÷1.	

² Precisare per i terreni se sono carote o aree di scavo; per le acque sotterranee se sono piezometri o pozzi, eventualmente indicare la denominazione delle aree/subaree e/o fare riferimento ad una planimetria allegata

³ Precisare per i terreni come è stato omogeneizzato il campione, se è stato eliminato lo scheletro, ecc.; per le acque se il campionamento è avvenuto in statico o in dinamico (bailer o low-flow), se l'acqua è stata filtrata in campo, ecc.

**VERBALE DI CAMPIONAMENTO n.24/ST/2019/BA PRESSO CASA OLEARIA ITALIANA
S.p.A..**

	Contenitori	Analisi effettuate presso il laboratorio:
	n.2 falcon tal quali da ml 50 ciascuno.	
ALIQUOTA B	n.3 contenitori sterile in PET da ml 200 ciascuno.	ARPA PUGLIA DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI BARI, Via Oberdan n.18 - Tel: 080/8643100 - Fax: 080/5539344.
	n.1 contenitore sterile in PET da ml 500.	

Il suddetto campione viene chiuso in busta di plastica trasparente, munito di cartellino di identificazione firmato dai presenti e sigillato con numero 2 sugelli./

L'aliquota "A" per il laboratorio Chimico – Fisico di Bari riporta il sigillo n.1333805;
(n.1 contenitore in vetro scuro da ml 1000 - n.1 contenitore in PP da ml 1000 - n.2 falcon da ml 50 acidificati con HNO3 - n.2 falcon tal quali da ml 50);

L'aliquota "B" per il laboratorio Bio/Tossicologico di Bari riporta il sigillo n.1333806;
(n.3 contenitori sterili in PET da ml 200 - n.1 contenitore sterile in PET da ml 500 con tiosolfato).

3

Le aliquote "A e B" saranno trasportate in contenitore refrigerato e consegnate ai Laboratori di ARPA Puglia, DAP BARI.

Il presente verbale **costituisce notifica** alla parte affinché possa presenziare all'apertura dei campioni ed alle successive analisi, anche mediante un consulente tecnico di fiducia, regolarmente designato con formale atto di nomina.////

L'apertura del campione e l'inizio delle prove avverranno:

- in data 02/05/2019 alle ore 15:30, per le determinazioni Biologiche presso ARPA PUGLIA, DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI BARI, Via Oberdan n.18, Tel.080/8643100 - Fax 080/5539344;
- in data 02/05/2019 alle ore 15:30, per le determinazioni Tossicologiche presso ARPA PUGLIA, DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI BARI, Via Oberdan n.18, Tel.080/8643100 - Fax 080/5539344;
- in data 03/05/2019 alle ore 09:00, per le determinazioni Chimiche presso ARPA PUGLIA, DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI BARI, Via Caduti di Tutte le Guerre, n.7, Tel. 080/5504072 Fax 080/5504072.


Annotazioni dei verbalizzanti: la parte ha prelevato un'aliquota costituita da:

- n.1 contenitore in PP da 1000 ml;





ARPA PUGLIA



**VERBALE DI CAMPIONAMENTO n.24/ST/2019/BA PRESSO CASA OLEARIA ITALIANA
S.p.A..**

- n.1 contenitore sterile in PET da 1000 ml.

Il verbale viene redatto in n.2 copie di cui una acquisita dallo Scrivente Servizio e l'altra consegnata al dott. SPADA Francesco in qualità di Consulente della Parte.

Il verbale si chiude alle ore 14:30 in data e luogo di cui sopra.
Fatto, letto, confermato e sottoscritto dalle persone su identificate.

I verbalizzanti
(ARPA Puglia - DAP Bari)

La Parte

CASA OLEARIA ITALIANA S.p.A.
Sede Legale: Via ...
37050 San Pietro di Morubio (VR)
Sede Stabilimento e Amm.va: Via Baione, 200
70043 MONOPOLI (BA)
Cod. Fisc. e P.IVA: 02458780747

Allegati:

- autorizzazione AQP S.p.A. n.1380R/2016;
- n.4 fotografie.

4


Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente

Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724



DAP Bari

UOC Servizio Territoriale
Via Oberdan 16, 70126 - Bari
tel. 080 8643100 Fax 080 5539344
email: dap.ba@arpa.puglia.it

**VERBALE DI CAMPIONAMENTO n.24/ST/2019/BA PRESSO CASA OLEARIA ITALIANA
S.p.A..**



5



Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Bari
UOC Servizio Territoriale
Via Oberdan 16, 70126 - Bari
tel. 080 8643100 Fax 080 5539344
email: dap.ba@arpa.puglia.it



acquedotto
pugliese

Direzione Reti e Impianti
Macro Area Territoriale BARI-BAT
Il Dirigente

Acquedotto Pugliese
U - 25/10/2016 - 0111979

Prot. n.



RACCOMANDATA A.R.

AUTORIZZAZIONE N. 1380R/2016



Casa Olearia Italiana SpA
Via Baione 200 Z.I.
70043 Monopoli (Ba)

p.c. Egr. Sig.
Sindaco Comune di Monopoli
Palazzo di Città
70043 Monopoli (Ba)

ARPA Puglia
Via Oberdan, 18
70100 Bari (Ba)

ASL BA - Dipartimento di Prevenzione
Servizio Igiene e Sanità Pubblica
C.da La Russa S.Michele in M. Laureto
70017 Putignano (Ba)

Città Metropolitana di Bari
Edilizia pubblica, Territorio e Ambiente
Corso S. Sommino n. 85
70121 Bari (Ba)

Oggetto: *Autorizzazione allo scarico in rete di pubblica fognatura.
Ditta Casa Olearia Italiana Spa con stabilimento in Monopoli.*


PREMESSO che

- Il Sig. Pecchia Antonio, in qualità di legale rappresentante della ditta ha chiesto con nota del 07/04/2016, il rinnovo dell' autorizzazione allo scarico in fognatura comunale delle acque industriali rivenienti dall'attività di produzione olii alimentari e non, previo trattamento idoneo a garantire la conformità delle acque scaricate alla tab. 3 all. 5 alla parte III del D.lgs 152/2006, per una portata di circa 233.240 mc/anno;

Pagina 1 di 3



Handwritten signature



acquedotto
pugliese

acqua bene comune

- l'insediamento è dotato di un impianto idrico - fognante ad uso esclusivo con contratto di somministrazione n. 3270063225;
- l'insediamento non dispone di fonti di alimentazione idrica integrative rispetto all'acqua somministrata dalla rete d'acquedotto;
- le acque reflue rivenienti dall'attività sono ispezionabili tramite apposito pozzetto di campionamento;
- le acque reflue industriali rivenienti dall'attività di trattamento olii vegetali esercitata della ditta Ital Bi Oil Srl, consociata ed avente medesimo rappresentante legale, confluiscono all'impianto di trattamento a servizio della Casa Olearia Italiana Spa;
- dal sopralluogo eseguito non sono emerse ragioni ostative al rilascio del provvedimento;
- i campioni analizzati, rispettano i limiti previsti dalla tab. 3 all. 5 alla parte III del D.Lgs 152/2006 per lo scarico in pubblica fognatura;
- Non sono emerse ragioni ostativa dall' Area Gestione Esercizio Depurazione;
- l'insediamento per cui è richiesta l'autorizzazione risulta conforme alla normativa vigente in materia edilizia, ai sensi dell'art.48 del D.P.R. 380/2001 (testo unico dell'edilizia);

Tutto ciò premesso, questo AQP

VISTO


- il Regolamento AQP del Servizio Idrico Integrato;
- il Decreto Legislativo n. 152/2006;
- la legge regionale n. 31 del 02.05.95;

AUTORIZZA

Codesta Ditta, "Casa Olearia Italiana SpA", con stabilimento in Monopoli alla Via Baione 200 Z.I. a scaricare nella pubblica fognatura le acque reflue industriali rivenienti dal proprio insediamento alle seguenti condizioni:

- 1) la presente autorizzazione ha validità di **4 ANNI** a partire dal 22/06/2016 (data scadenza autorizzazione precedente) fino al 22/06/2020 ;
- 2) in base ad esigenze gestionali dettate dal dimensionamento e della natura biologica dell'impianto depurativo a servizio dell' agglomerato e a salvaguardia del corpo recettore, durante il periodo di efficacia dell'autorizzazione saranno eseguiti accertamenti, senza preavviso, diretti a verificare il rispetto dei valori di cui alle seguenti tabelle/paragrafi del D. Lgs 152/06:
 - a. *il rispetto della tab. 3 all.5 parte III del D. Lgs 152/06 per lo scarico in rete fognaria, relativamente ai parametri SST, COD, BOD, Tensioattivi totali, Azoto, Fosforo, Grassi ed olii animali vegetali;*
 - b. *il rispetto della tab.3 all. 5 parte III del D. Lgs 152/06 per lo scarico in acque superficiali per i restanti parametri inclusi in tabella e che l'impianto depurativo cittadino, essendo di tipo biologico, non può trattare;*

Pagina 2 di 3






acquedotto
pugliese

- 3) Codesta Ditta dovrà, entro sei mesi dalla presente, adeguare il proprio scarico ai nuovi limiti prescritti:
- 4) In base ai nuovi limiti allo scarico sopra prescritti codesta ditta, entro e non oltre sei mesi dalla presente, pena la revoca dell'autorizzazione, dovrà fornire atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del DPR 445 2000 rilasciato da tecnico abilitato che attesti, nel dettaglio, le sostanze effettivamente o potenzialmente utilizzate nel ciclo produttivo e l'idoneità dell'impianto di trattamento a servizio dell'insediamento al rispetto dei limiti allo scarico prescritti, per ognuna di esse:
- 5) le acque scaricate dall'attività saranno prelevate tramite il pozzetto di campionamento;
- 6) in presenza di accertate violazioni del Regolamento del S.I.I. o del D. Lgs. 152/2006 l'autorizzazione sarà sospesa o revocata, previa diffida, senza che il richiedente possa pretendere alcun indennizzo in relazione a tale provvedimento;
- 7) è fatto divieto di collegare alla rete di pubblica fognatura i pluviali di scarico nonché di convogliare in essa acque contenenti le sostanze elencate nella tab. I allegata al Regolamento del S.I.I.;
- 8) il versamento delle spese occorrenti per rilievi, accertamenti analitici, sopralluoghi ed ulteriori controlli sono a carico del richiedente, in quanto oneri d'istruttoria, ai sensi dell'art. 124 comma 11, del D.Lgs. 152/2006 e dell'art. 44 del Regolamento del S.I.I.;
- 9) L'AQP si riserva, in qualsiasi momento, di comunicare eventuali ulteriori prescrizioni tecniche ai sensi dell'art. 124, comma 10, del D.Lgs. 152/2006, ivi compresa l'imposizione di valori limite di emissione più restrittivi di quelli previsti nel Regolamento, ove fosse necessario a salvaguardare il processo depurativo o, comunque, il corpo idrico recettore;
- 10) codesta Ditta dovrà comunicare immediatamente all'AQP qualunque variazione del ciclo produttivo che sia in grado di influire qualitativamente o quantitativamente sullo scarico e presentare, conseguentemente, nuova istanza di autorizzazione;
- 11) codesta Ditta dovrà informare l'AQP di ogni eventuale situazione di **fuori servizio** dell'impianto di trattamento delle acque scaricate, comunicando con quali modalità stia procedendo per l'eliminazione immediata del disservizio.
- 12) codesta Ditta dovrà comunicare l'eventuale trasferimento dell'attività, indicando il nuovo titolare dello scarico, per la richiesta di nuova autorizzazione;
- 13) il titolare dello scarico è tenuto ad effettuare, presso gli uffici AQP territorialmente competenti, richiesta di variazione contrattuale dell'utenza idrica compresa la regolare sistemazione della posizione fognaria, qualora ne ricorrano le condizioni. In mancanza di questa comunicazione l'autorizzazione si intenderà scaduta a tutti gli effetti.
- 14) il titolare dello scarico è tenuto a **richiedere il rinnovo dell'autorizzazione un anno prima della scadenza della stessa**. Il rilascio della nuova istanza prevede una spesa di euro 178,95 per oneri di istruttoria e di euro 208,79 per accertamenti analitici e di laboratorio che verranno addebitati in fattura.

Per quanto non espressamente previsto dalla presente si rimanda a quanto stabilito dalle norme in vigore.

Il Dirigente
Ing. Girolamo

Pagina 3 di 3





LAB N° 1119 L

Rapporto di Prova n. 6856-2019 REV. 0

Categoria Merceologica: ACQUE DI SCARICO INDUSTRIALI O ASS. DOMESTICHE
Materiale da saggio: ACQUA DI SCARICO (TAB.3) IN RETE FOGNARIA
Procedura di campionamento: Prelievo effettuato come da verbale allegato
Cliente: ARPA PUGLIA DIREZIONE SCIENTIFICA - C.SO TRIESTE N° 27 - Bari
Presentato: da ARPA PUGLIA DAP BARI con verbale 198 Pratica n. 24/ST/2019/BA
Dettagli: Refluo Industriale
Consegna in data: 02/05/2019
Temperatura d'arrivo rilevata: 5 °C
Data Prelievo: 02/05/2019
Prelevato c/o: Monopoli - Casa Olearia Italiana S.p.A.
Conservazione: Frigorifero

ANALISI CHIMICHE

Prova	Metodo	Risultato	Incertezza	UM	Limiti	Data inizio Data fine
TENSIOATTIVI						

--> Tensioattivi anionici *	HACH LANGE LCK 332	0,5	± 0,1	mg/L		03/05/2019 03/05/2019
<i>Test report:</i>	<i>Per la prova Tensioattivi anionici lo standard di riferimento per la retta di taratura è Lauril Solfato</i>					
--> Tensioattivi non ionici *	HACH LANGE LCK 333	4,3	± 1,2	mg/L		03/05/2019 03/05/2019
<i>Test report:</i>	<i>Per la prova Tensioattivi non ionici lo standard di riferimento per la retta di taratura è Triton X 100</i>					
--> Tensioattivi cationici *	HACH LANGE LCK 331	0,2		mg/L		03/05/2019 03/05/2019
<i>Test report:</i>	<i>Per la prova Tensioattivi cationici lo standard di riferimento per la retta di taratura è Bromuro di cetil-trimetilammonio</i>					
--> Tensioattivi totali *	Calcolo	5,0	± 1,3	mg/L	≤ 4 (1)	03/05/2019 03/05/2019
pH *	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	7,7	± 0,2	UNITA' DI PH	[5,5 - 9,5] (1)	03/05/2019 03/05/2019
Materiali grossolani *	DLgs 319/1976 10/05/1976 GU 141 29/05/1976 Tab A p.to 5 + UNI EN 872:2005	assenti		Presenza / Assenza	assenti (1)	03/05/2019 03/05/2019
Solidi Sospesi	UNI EN 872:2005	28	± 5	mg/L	≤ 200 (1)	03/05/2019 03/05/2019
<i>Test report:</i>	<i>Per la prova solidi sospesi sono usati filtri Whatman in microfibra di vetro</i>					
BOD5 *	APHA Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater Ed. 22nd 2012 5210D	61	± 13	mg/L O2	≤ 250 (1)	03/05/2019 09/05/2019
Richiesta chimica di ossigeno (COD)	ISO 15705:2002	180	± 26	mg/L O2	≤ 500 (1)	03/05/2019 03/05/2019
Alluminio *	UNI EN ISO 17294-2:2016	0,6		mg/L	≤ 2,0 (1)	16/05/2019 16/05/2019



ARPA PUGLIA
RETE LABORATORI

Arpa Puglia Dipartimento di Bari

Via Oberdan n. 18/E Laboratorio di Biologia, 70126 Bari
Tel. 0808643100 Fax. 0805539344
E-mail: dap.ba@arpa.puglia.it

Via Caduti di tutte le guerre, 7 Laboratorio di Chimica e Polo di Specializzazione Alimenti
Tel: 080-5533213 Fax: 080-5504072
Email: dap.ba.alimenti@arpa.puglia.it

MD 182 - Rev. 5
del 18.10.2016

Pagina 2 di 6



LAB N° 1119 L

Rapporto di Prova n. 6856-2019 REV. 0

ANALISI CHIMICHE

Prova	Metodo	Risultato	Incertezza	UM	Limiti	Data inizio Data fine
Arsenico *	UNI EN ISO 17294-2:2016	<0,005		mg/L	≤ 0,5 (1)	16/05/2019 16/05/2019
Bario *	UNI EN ISO 17294-2:2016	<1		mg/L		16/05/2019 16/05/2019
Boro *	UNI EN ISO 17294-2:2016	< 0,05		mg/L	≤ 4 (1)	16/05/2019 16/05/2019
Cadmio *	UNI EN ISO 17294-2:2016	<0,001		mg/L	≤ 0,02 (1)	16/05/2019 16/05/2019
Cromo *	UNI EN ISO 17294-2:2016	<0,1		mg/L	≤ 4 (1)	16/05/2019 16/05/2019
Ferro *	UNI EN ISO 17294-2:2016	0,2		mg/L	≤ 4 (1)	16/05/2019 16/05/2019
Manganese *	UNI EN ISO 17294-2:2016	<0,01		mg/L	≤ 4 (1)	16/05/2019 16/05/2019
Mercurio *	UNI EN ISO 17294-2:2016	<0,0001		mg/L	≤ 0,005 (1)	16/05/2019 16/05/2019
Nichel *	UNI EN ISO 17294-2:2016	<0,01		mg/L	≤ 4 (1)	16/05/2019 16/05/2019
Rame *	UNI EN ISO 17294-2:2016	<0,01		mg/L	≤ 0,4 (1)	16/05/2019 16/05/2019
Piombo *	UNI EN ISO 17294-2:2016	<0,01		mg/L	≤ 0,3 (1)	16/05/2019 16/05/2019
Selenio *	UNI EN ISO 17294-2:2016	0,0036		mg/L	≤ 0,03 (1)	16/05/2019 16/05/2019
Stagno *	UNI EN ISO 17294-2:2016	<0,5		mg/L		16/05/2019 16/05/2019
Zinco *	UNI EN ISO 17294-2:2016	0,08		mg/L	≤ 1,0 (1)	16/05/2019 16/05/2019
Fosforo totale	MP-C-AQ-05 rev 4 2017	1,3	± 0,2	mg/L P	≤ 10 (1)	03/05/2019 03/05/2019
Azoto ammoniacale	M.U. 2363:09	< 3		mg/L NH4	≤ 30 (1)	03/05/2019 03/05/2019
Azoto Nitrico *	UNI EN ISO 10304 -1:2009	1,7		mg/L N-NO3	≤ 30 (1)	03/05/2019 03/05/2019
Azoto Nitroso *	UNI EN 26777:1994	< 0,02		mg/L N	≤ 0,6 (1)	03/05/2019 03/05/2019
Fluoruri *	UNI EN ISO 10304 -1:2009	0,40		mg/L F	≤ 12 (1)	03/05/2019 03/05/2019



LAB N° 1119 L

Rapporto di Prova n. 6856-2019 REV. 0

ANALISI CHIMICHE

Prova	Metodo	Risultato	Incertezza	UM	Limiti	Data inizio Data fine
Cloruri *	UNI EN ISO 10304 -1:2009	300		mg/L Cl	≤ 1200 (1)	03/05/2019 03/05/2019
Solfati *	UNI EN ISO 10304 -1:2009	190		mg/L SO4	≤ 1000 (1)	03/05/2019 03/05/2019

- Eventuali consigli, raccomandazioni, opinioni ed interpretazioni contenute nel presente rapporto di prova, non sono oggetto di accreditamento da parte di ACCREDIA.

Il parametro Tensioattivi totali, tenuto conto dell'incertezza e delle modalità di espressione del Valore limite di legge (VL), non risulta significativamente maggiore del VL, al livello di confidenza del 95%. (Vedi Linea guida ISPRA 52/2009 "L'analisi di conformità con i valori di legge: il ruolo dell'incertezza associata a risultati di misura")

Il Dirigente Responsabile
Dott. Dalessandro Giacomo

La firma è sostituita dal nominativo a stampa del soggetto responsabile, ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs 39/1993



LAB N° 1119 L

Rapporto di Prova n. 6856-2019 REV. 0

ANALISI BIOLOGICHE

Prova	Metodo	Risultato	Incertezza	UM	Limiti	Data inizio Data fine
Conta di <i>Escherichia coli</i>	APAT CNR IRSA 7030 F Man 29 2003	0	[0-0]	UFC/100 mL	≤ 5000 ⁽¹⁾	02/05/2019 03/05/2019

- Eventuali consigli, raccomandazioni, opinioni ed interpretazioni contenute nel presente rapporto di prova, non sono oggetto di accreditamento da parte di ACCREDIA.

I parametri analizzati non superano i limiti tabellari

Il Dirigente Responsabile
Dott.ssa Marina Mariani

La firma è sostituita dal nominativo a stampa del soggetto responsabile, ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs 39/1993



LAB N° 1119 L

Rapporto di Prova n. 6856-2019 REV. 0

ANALISI TOSSICOLOGICHE

Prova	Metodo	Risultato	Incertezza	UM	Limiti	Data inizio Data fine
Determinazione dell'effetto inibitorio di campioni acquosi sull'emissione di luce di Vibrio fischeri	UNI EN ISO 11348-3:2009	83	±2	% Inibizione bioluminescenz a	≤ 80 ⁽¹⁾	30/05/2019 30/05/2019
<i>Test report: I campioni vengono conservati secondo la ISO 5667-16; i campioni vengono utilizzati dopo sedimentazione; i batteri V. fischeri liofilizzati sono conservati a -20 °C; i campioni destinati all'analisi con V. fischeri vengono filtrati se presenti particelle in sospensione; il V. fischeri è prodotto dalla Modern Water; il test con il V. fischeri si esegue a 30 minuti.</i>						
<i>Annotazioni: Per la prova Determinazione dell'effetto inibitorio di campioni acquosi sull'emissione di luce di V. fischeri: lotto batteri 18E4110- scadenza giugno 2020 -; controllo qualità lotto solfato di zinco EC50 5,1 mg/l; controllo batch di reazione con 3,5 di clorfenolo 62% concentrazione di ossigeno (O2) 7,0 mg/l. La stima dell'incertezza è stata effettuata secondo quanto descritto nel: I Manuali di Ecotossicologia 121/2015 ISPRA. La valutazione della conformità viene eseguita confrontando direttamente il valore misurato con il limite di legge.</i>						
Prova di inibizione della crescita di alghe di acqua dolce per mezzo di alghe verdi	UNI EN ISO 8692:2012	0		% inibizione	≤ 80 ⁽¹⁾	27/05/2019 30/05/2019
<i>Test report: I campioni vengono conservati secondo la ISO 5667-16; i campioni vengono utilizzati dopo sedimentazione; i campioni destinati all'analisi con Pseudokirchneriella subcapitata vengono filtrati; il metodo di preparazione del campione segue la UNI EN ISO 8692; l'alga P. subcapitata è fornita dalla MicroBioTest; il medium di crescita algale è preparato con reagenti forniti dalla MicroBioTest secondo la UNI EN ISO 8692.</i>						
<i>Annotazioni: Per la Prova di inibizione della crescita di alghe di acqua dolce per mezzo di alghe verdi il tempo di esecuzione del test è 72 h, a 8000 lx, a 23 +/- 2°C - metodo di misura DO; aumento di ph nel controllo <1,5 unità di PH; CV nel controllo <5%; rata di crescita μ 1,54, lotto alga SC010219 scadenza 01/07/2019</i>						
Determinazione della inibizione della mobilità della Daphnia magna Straus	UNI EN ISO 6341:2013	55	±2	% immobilità	≤ 80 ⁽¹⁾	27/05/2019 28/05/2019
<i>Test report: I campioni vengono conservati secondo la ISO 5667-16; i campioni vengono utilizzati dopo sedimentazione; il metodo di preparazione del campione segue la UNI EN ISO 6341; l'acqua di diluizione è preparata con reagenti forniti dalla MicroBioTest secondo le procedure della UNI EN ISO 6341.</i>						
<i>Annotazioni: Per la prova Determinazione della inibizione della mobilità della Daphnia magna Straus: Lotto Ephippia DM270918 scadenza 300619 - fornitura 01/02/2019; test bicromato di potassio EC50 0,83 mg/L; % di immobilizzazione controllo <10%; concentrazione di ossigeno (O2) 7,0 mg/l.</i>						

- Eventuali consigli, raccomandazioni, opinioni ed interpretazioni contenute nel presente rapporto di prova, non sono oggetto di accreditamento da parte di ACCREDIA.

Per i risultati ottenuti dai saggi di tossicità, il campione è risultato tossico.

Il Dirigente Responsabile
Dott.ssa Marina Mariani

La firma è sostituita dal nominativo a stampa del soggetto responsabile, ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs 39/1993

* Prova non Accreditata da Accredia

Note:



LAB N° 1119 L

Rapporto di Prova n. 6856-2019 REV. 0

- I risultati contenuti nel presente rapporto di prova si riferiscono esclusivamente al campione/i o alla aliquota campionaria sottoposta a prova. E' vietata la riproduzione del presente rapporto di prova o del suo contenuto, sia in toto sia in parte, se non per gli usi consentiti dalla Legge o con approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.
- Il laboratorio, per campioni inerenti i controlli ufficiale sugli alimenti, conserva i campioni analizzati per i tempi previsti nella carta dei servizi, compatibilmente con la loro deteriorabilità, al fine di soddisfare eventuali richieste analitiche aggiuntive del cliente stesso.
- Nel caso in cui il valore sia espresso nella forma $< x,xx$ deve intendersi che, per tutte le prove, tale valore risulta non quantificabile in quanto al di sotto del limite di quantificazione del laboratorio relativamente al metodo usato per la prova in oggetto ,oppure, per le sole prove biologiche, l'esatta quantificazione non si ritiene significativa ai fini della valutazione del campione. Nel caso il cui valore sia espresso nella forma $>x,xx$, deve intendersi che l'esatta quantificazione non si ritiene significativa ai fini della valutazione del campione.
- Per le prove accreditate che riguardano determinazioni di residui/tracce, quando la procedura di pretrattamento (es. concentrazione/purificazione/estrazione) può influenzare il recupero, questo è valutato ad ogni sessione analitica ed è riportato nel presente RdP in calce ai parametri interessati o nel giudizio, specificando se sia stato utilizzato nel calcolo dei risultati.
- Per le prove chimiche, l'incertezza indicata è espressa come incertezza estesa (U) con un fattore di copertura $K=2$ per un livello di fiducia pari al 95%.
- Per le prove biologiche l'incertezza viene espressa come intervallo di confidenza applicando un K_p uguale a 2, pari al 95% di probabilità.
- Per le prove ecotossicologiche l'incertezza è espressa come incertezza estesa (U) con un fattore di copertura $K=2$ per un livello fiduciale pari al 95%.
- Per le prove ecotossicologiche l'incertezza è espressa come incertezza estesa (U) con un fattore di copertura $K=2$ per un livello fiduciale pari al 95%.
- La modalità di campionamento eventualmente riportate in prima pagina non rientrano nell'ambito dell'accREDITAMENTO Accredia.

Fine Rapporto di prova
Bari, 04/06/2019 16:48:16



POSTA INTERNA

c.a. UO STSGE

p.c. Direzione Scientifica
Direzione DAP BA
Direzione Servizi Territoriali BA

Oggetto: Valutazione dell'impatto olfattivo relativo alle attività presso lo stabilimento della Società Casa Olearia Italiana s.p.a. nel Comune di Monopoli (Ba). *Rif. pratica CRA_AA_44/2019.*

In riferimento al procedimento in oggetto, vista la documentazione prodotta dal richiedente, ovvero la relazione "Valutazione dell'impatto olfattivo relativo alle attività presso lo stabilimento della società Casa Olearia Italiana S.P.A. nel comune di Monopoli (BA), Aprile 2019", per quanto di competenza di questo servizio, si trasmette il seguente parere.

Scenario emissivo

Il gestore ha considerato due scenari emissivi, quello attuale e quello di progetto.

Scenario attuale.

Nel complesso, il gestore individua, 4 punti di emissione convogliata (già presenti e normati dall'atto autorizzativo) e 10 sorgenti di emissione diffusa di seguito elencate:

EC5-COI: SCARICO CENTRIFUGA DELLA RAFFINERIA CHIMICA;

EC9-COI: IMPIANTO DI ESSICCAZIONE;

EC13-COI: gruppo vuoto raffineria fisica;

EC21-COI: depuratore;

ED1-COI: flottatore COI;

ED2-COI: vasca di accumulo del percolato COI;

ED3-COI: sedimentatore fanghi biologici COI;

ED4-COI: sedimentatore fanghi chimici COI;

ED5-COI: coagulatore e flocculatore COI;

ED6-COI: serbatoio a valle del filtro COI;

ED7-COI: ispessitori fanghi COI;

ED8-COI: cassone fanghi di depurazione COI;

ED9-COI: big bag nel deposito terre esauste COI;

ED10-COI: n.3 cumuli di sansa vergine COI.

L'elenco delle sorgenti proposto appare corretto.

Tuttavia i dati in input utilizzati non forniscono un quadro emissivo organico e completo, in quanto si riferiscono a periodi di campionamento differenti e a regime di marcia dell'impianto differente. Si chiede pertanto di utilizzare come dati in input al modello i risultati della caratterizzazione delle

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente

Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari

Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150

www.arpa.puglia.it

C.F. e P. IVA. 05830420724

Direzione Scientifica

Centro Regionale Aria

Corso Trieste 27, 70126 Bari

Tel. 080 5460201 Fax 080 5460200

e-mail: aria@arpa.puglia.it

emissioni diffuse e convogliate eseguite nello stesso arco temporale e relative ad almeno un anno di misurazioni,

così come già indicato nel paragrafo dal titolo: “Prescrizioni sulle emissioni odorigene e analisi documentale” della Relazione sulle attività di Ispezione Ordinaria, ai fini della valutazione e della stima dell’impatto olfattivo.

Scenario futuro.

Le sorgenti emissive elencate dal proponente in relazione allo scenario emissivo futuro, sono le stesse già elencate precedentemente con la precisazione che tutte le sorgenti convogliate e diffuse saranno considerate in funzione tutto l’anno, mentre per E9 ed ED10 vale quanto segue:

a. Mesi Nov-Mar: emissione convogliata da essiccatore (E9 con RTO). In questa fase non ci sarà più l’emissione diffusa ED10 in quanto i cumuli saranno chiusi all’interno di un capannone le cui arie saranno convogliate ad E9, mantenendo inalterata portata e concentrazione odorigena.

b. Mesi restanti: emissione convogliata E9 derivante dal trattamento aria (mediante scrubber) del capannone cumuli (ex ED10) con portata 27.000 m³/h e concentrazione pari al 60% dell’odore misurato sui cumuli. L’essiccatore non è in funzione.

In riferimento alla emissione convogliata E9 durante i mesi da marzo a novembre, si chiede di esplicitare la modalità di stima della concentrazione di odore ritenuta dal proponente pari al 60% di quella misurata sui cumuli.

Inoltre, relativamente al calcolo delle emissioni prodotte dalle sorgenti diffuse senza flusso indotto, per le quali va tenuto conto delle variazioni di odore indotte alla portata di odore dalla variazione della velocità del vento, Il proponente dovrà fornire la portata di odore finale espressa in ouE/anno.

2

Simulazione modellistica dell’impatto olfattivo

In merito alle simulazioni dell’impatto odorigeno, si chiede che le stesse vengano ripetute secondo le modalità indicate nel paragrafo precedente. Si riportano, comunque, nel seguito alcune considerazioni relative alla procedura utilizzata dal proponente e di cui lo stesso dovrà tener conto nella riformulazione dello studio di impatto olfattivo.

Lo studio modellistico presentato dal proponente è stato effettuato nella configurazione attuale di esercizio dell’impianto e in quella di progetto ed è stato condotto con il modello lagrangiano a puff non stazionario CALPUFF, idoneo alla realizzazione di valutazioni modellistiche di impatto di tipo odorigeno.

CALPUFF è stato alimentato con i dati meteorologici di tipo tridimensionale ricostruiti dal modello diagnostico CALMET su un dominio avente una estensione pari a 4kmx4km e risoluzione pari a 200m, relativamente al 2017. Il proponente ha fornito un’analisi statistica dei dati meteorologici utilizzati per le simulazioni, in riferimento al punto di griglia individuato dagli indici (i,j)= (11,11) in prossimità della sorgente E13. Si chiede di specificare, comunque, le coordinate (UTM33 – WGS84) del punto di estrazione.

Il dominio di calcolo è stato impostato uguale a quello meteorologico, mentre il dominio di salvataggio, utilizzato per la presentazione dei risultati, ha una estensione di 4x4 km² e celle di dimensioni pari a 100m.

Nelle simulazioni di odore il proponente ha tenuto conto delle calme di vento, relativamente alle quali ha indicato la velocità di soglia utilizzata, pari a 0,5 m/s.

Nello studio non è fornita alcuna informazione sull'attivazione dell'algoritmo di *Building Downwash*. Si chiede, pertanto, di specificare se tale algoritmo sia stato attivato, fornendo evidenza di quanto richiesto al paragrafo 9 dell'Allegato A delle Linee Guida della Regione Lombardia (D.g.R. Lombardia 15 febbraio 2012 - n. IX/3018), o di motivarne l'eventuale non attivazione.

Relativamente alla scelta dei recettori, il proponente ha individuato n. 7 recettori sensibili, indicandone la tipologia in base al P.U.G. Comunale vigente, di cui ha fornito il riferimento. Si chiede di integrare l'analisi con un nuovo recettore P1 avente coordinate (690728 E, 4536860 N) riferite al sistema UTM33-WGS84.

Relativamente alla presentazione dei risultati, il proponente ha fornito, per entrambi gli scenari emissivi trattati, le mappe relative al 98° percentile di picco di odore e la tabella con le concentrazioni osservate presso i recettori.

Si chiede di integrare tali risultati con le mappe relative al 100° percentile delle concentrazioni di picco di odore. Tali mappe dovranno essere fornite in una forma grafica chiara e leggibile e su ciascuna mappa di impatto prodotta dovranno essere chiaramente riportati tutti i recettori sensibili identificati; inoltre dovrà essere fornita una tabella che riporti, per ciascuno dei recettori sensibili individuati, il massimo globale (ossia sull'intero dominio temporale di simulazione) delle concentrazioni orarie di picco di odore simulate.


Infine il proponente dovrà identificare per la sola configurazione di progetto (tramite indicazione del valore di concentrazione di odore e della corrispondente data in cui si osserva tale valore) quegli eventi/giorni che hanno prodotto le nove concentrazioni orarie più elevate in corrispondenza dei recettori sensibili individuati. Di questi ultimi eventi dovranno essere modellizzati con simulazioni di tipo *short term* quelli che hanno prodotto le concentrazioni orarie più elevate (*worst cases*), caratterizzate da valori superiori a 3 U.O./m³. Per ognuno di tali eventi, oltre alla mappa della concentrazione media giornaliera e della concentrazione massima oraria sull'intero dominio di simulazione (riferite anch'esse alla concentrazione di picco di odore), dovrà essere mostrato l'andamento della concentrazione oraria modellizzata nel corso dell'evento/giorno in corrispondenza del recettore. Il proponente dovrà infine fornire un commento circa le condizioni meteorologiche che determinano i risultati della simulazione nelle ore in cui si verificano i *worst cases*.

Lo studio esaminato necessita quindi di modifiche, integrazioni e chiarimenti e risulta pertanto non soddisfacente.

Il Dirigente Responsabile

Centro Regionale Aria

Dott. Roberto Giua



GdL: Dott.ssa M. Brattoli, dott. ssa A. Marzocca, Dott.ssa A. Morabito, Ing. I. Schipa



Posta Interna

c.a. UO STSGE

p.c. Direzione Scientifica
Direzione DAP BA
Direzione Servizi Territoriali BA

Oggetto: Valutazione dell'impatto olfattivo relativo alle attività presso lo stabilimento della società CASA OLEARIA ITALIANA S.P.A. e ITAL GREEN ENERGY S.R.L. nel comune di Monopoli (BA). Rif. pratica CRA_AA_45/2019.

In riferimento alla pratica in oggetto, vista la documentazione integrativa prodotta dal richiedente, tra cui la relazione tecnica "Valutazione dell'impatto odorigeno" (aprile 2019), si riportano di seguito le osservazioni, per quanto di competenza.

Stima emissioni

Il proponente fornisce un quadro emissivo complessivo per la valutazione dell'impatto cumulativo generato dagli stabilimenti Casa Olearia Italiana s.p.a. e Ital Green Energy s.r.l.

Lo scenario emissivo proposto fa riferimento a quanto già riportato nello studio relativo all'impatto generato dalle sorgenti emmissive associate allo stabilimento della società Casa Olearia Italiana s.p.a. alle quali è stata aggiunta un'unica ulteriore sorgente emmissiva convogliata afferente allo stabilimento Ital Green Energy s.r.l. denominata E1 – IGE.

Dunque nel complesso sono state individuate le sorgenti di seguito elencate.

Sorgenti convogliate:

- E5-COI: afferente alla raffineria chimica COI;
- E9-COI: afferente all'impianto di essiccazione sansa vergine e biomasse COI;
- E13-COI: afferente all'impianto di raffineria fisica COI;
- E21-COI: afferente al depuratore COI;
- E1-IGE: afferente alla camera di combustione della biomassa solida e dei rifiuti (BS1) di IGE.

Sorgenti diffuse:

- ED1-COI: flottatore COI;
- ED2-COI: vasca di accumulo del percolato COI;
- ED3-COI: sedimentatore fanghi biologici COI;
- ED4-COI: sedimentatore fanghi chimici COI;
- ED5-COI: coagulatore e flocculatore COI;
- ED6-COI: serbatoio a valle del filtro COI;
- ED7-COI: ispessitore fanghi COI;
- ED8-COI: cassone fanghi di depurazione COI;

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente

Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

Direzione Scientifica

Centro Regionale Aria

Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460201 Fax 080 5460200
e-mail: aria@arpa.puglia.it

- ED9-COI: big bag nel deposito terre esauste COI
- ED10-COI

In merito agli scenari proposti nello stato attuale e nello stato futuro si ribadisce quanto già affermato in relazione allo scenario emissivo proposto per l'impianto COI. Nello specifico, pur risultando corretto l'elenco delle sorgenti considerate, i dati in input utilizzati non forniscono un quadro emissivo organico e completo, in quanto si riferiscono a periodi di campionamento differenti e a regime di marcia dell'impianto differente.

In riferimento alla sorgente aggiuntiva associata al camino E1-IGE afferente alla camera di combustione della biomassa solida e dei rifiuti (BS1) di IGE, il proponente intende utilizzare come dati in input al modello i valori di concentrazione riscontrati sul camino in parola durante i due campionamenti eseguiti rispettivamente in data 20/01/2019 e 05/04/2019.

Analizzando i rapporti di prova associati ai due monitoraggi eseguiti sul camino si evidenzia una mancata chiarezza relativa alla metodica e ai tempi di prelievo del campione per quanto attiene alla determinazione della concentrazione di odore. Si rilevano infatti in entrambi i RdP due differenti valori di concentrazione di odore con due diversi orari di prelievo. Non bene si comprende la motivazione per cui siano stati eseguiti due prelievi a distanza di due ore l'uno dall'altro, né la tipologia di prelievo eseguita in relazione alla durata del campionamento. Si chiede pertanto al Gestore di chiarire tale aspetto e di riportare sui certificati di analisi ulteriori dettagli utili alla verifica delle modalità di campionamento e di conseguenza alla verifica della rappresentatività delle concentrazioni rilevate.

Si chiede dunque di conseguenza di revisionare il quadro emissivo ed i dati utilizzati come input al modello, secondo le indicazioni fin qui fornite.

Modellistica

Lo studio di dispersione è stato condotto con l'ausilio del modello MMS CALPUFF v.1.9.1, sviluppato da Earth Tech inc. Tale modello, di tipo tridimensionale non stazionario e a puff, è idoneo alla realizzazione di valutazioni modellistiche di impatto di tipo odorigeno.

Il modello di dispersione è stato alimentato con dati meteorologici di tipo tridimensionale ricostruiti dal modello diagnostico CALMET, sull'anno 2017, a partire dai dati meteorologici rilevati nelle stazioni SYNOP ICAO presenti sul territorio nazionale, su un dominio spaziale di estensione pari a 4km x 4km con risoluzione pari a 200m. Il proponente ha fornito un'analisi statistica dei dati meteorologici utilizzati per le simulazioni, in riferimento al punto di griglia individuato dagli indici $(i,j) = (11,11)$ in prossimità della sorgente E13. Si chiede comunque di specificare le coordinate (UTM33 – WGS84) del punto di estrazione.

Per le simulazioni con il CALPUFF è stato utilizzato un dominio di calcolo coincidente con il dominio meteorologico ed un dominio di salvataggio, utilizzato per la presentazione dei risultati, avente le stesse dimensioni del dominio di calcolo, ma una risoluzione pari a 100m.

Nelle simulazioni di odore si è tenuto conto delle calme di vento, per le quali è stato utilizzato un valore di soglia pari a 0.5 m/s, ma nessuna informazione è contenuta nello studio riguardo all'attivazione dell'algoritmo di *Building Downwash*.

Si chiede, pertanto, di specificare se tale algoritmo sia stato attivato, fornendo evidenza di quanto richiesto al paragrafo 9 dell'Allegato A delle Linee Guida della Regione Lombardia (D.g.R. Lombardia 15 febbraio 2012 - n. IX/3018), o di motivarne l'eventuale non attivazione.

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente

Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari

Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150

www.arpa.puglia.it

C.F. e P. IVA: 05830420724

Direzione Scientifica

Centro Regionale Aria

Corso Trieste 27, 70126 Bari

Tel. 080 5460201 Fax 080 5460200

e-mail: aria@arpa.puglia.it

Sono stati individuati N.7 recettori sensibili: 2 recettori (I e P) in zona residenziale, 2 recettori (H e L) in zona industriale, 3 recettori (M,N,O) in zona agricola. Si chiede di integrare l'analisi con un nuovo recettore P1 avente coordinate (690728 E, 4536860 N) riferite al sistema UTM33-WGS84.

Per quanto riguarda la valutazione di impatto odorigeno, il proponente dovrà ripetere la simulazione alla luce delle osservazioni effettuate in merito alla revisione del quadro emissivo.

Riguardo alla presentazione dei risultati, il proponente dovrà mostrare, sotto forma di mappa e di valori estratti nei recettori, sia l'impatto cumulativo (dovuto alle sorgenti COI e IGE) sia il contributo delle sole sorgenti IGE.


Il proponente dovrà quindi fornire, per ciascun caso (impatto cumulativo e impatto delle sole sorgenti IGE), le mappe relative al 98° percentile e al 100° percentile delle concentrazioni di picco di odore. Tali mappe dovranno essere fornite in una forma grafica chiara e leggibile. Su ciascuna mappa di impatto prodotta devono essere chiaramente indicati la posizione dell'impianto e di tutti i recettori sensibili identificati. Dovrà, inoltre, essere fornita una tabella che riporti, per ciascuno dei recettori sensibili individuati, il valore del 98° percentile delle concentrazioni orarie di picco di odore simulate e del 100° percentile (ovvero il massimo globale, sull'intero dominio temporale di simulazione, delle concentrazioni orarie di picco di odore simulate).

Inoltre dovranno essere identificati (tramite indicazione del valore di concentrazione di odore e della corrispondente data in cui si osserva tale valore) quegli eventi/giorni che hanno prodotto le nove concentrazioni orarie più elevate in corrispondenza dei recettori sensibili individuati.

Di questi ultimi eventi dovranno essere modellizzati con simulazioni di tipo short term quelli che hanno prodotto le concentrazioni orarie più elevate (*worst cases*), caratterizzate da valori superiori a 3 U.O./m³. Infine, per ognuno di tali eventi, oltre alla mappa della concentrazione media giornaliera e della concentrazione massima oraria sull'intero dominio di simulazione (riferite anch'esse alla concentrazione di picco di odore), dovrà essere mostrato l'andamento della concentrazione oraria modellizzata nel corso dell'evento/giorno in corrispondenza del recettore. Il proponente dovrà infine fornire un commento circa le condizioni meteorologiche che determinano i risultati della simulazione nelle ore in cui si verificano i *worst cases*.

Lo studio esaminato necessita quindi di modifiche, integrazioni e chiarimenti e risulta pertanto non soddisfacente.

Il Dirigente Responsabile
Centro Regionale Aria
Dott. Roberto Giua



GdL: Dr. ssa M. Brattoli, Dr.ssa A. Marzocca, Dr.ssa A. Morabito, Dr.ssa F. Intini